IL *DIES AD QUEM* DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA IN CASO DI CONDANNA: "ACCERTAMENTO LEGALE DELLA COLPEVOLEZZA" E "DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA" TRA ATTI SOPRANAZIONALI E COSTITUZIONE ITALIANA

di Nicola Pascucci
(Ricercatore in Diritto Processuale Penale, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La presunzione di innocenza fino a che non sia stata legalmente provata la responsabilità: la CEDU e gli orientamenti della Corte di Strasburgo. – 3. Presunzione di innocenza e "accertamento legale della colpevolezza" negli atti dell'Unione europea. – 4. La non colpevolezza fino alla «condanna definitiva» *ex* art. 27 co. 2 Cost. – 5. Segue: «condanna definitiva» e giudicato progressivo. – 6. Conclusioni: un necessario coordinamento tra le diverse formulazioni nell'ordinamento italiano.

1. La presunzione di innocenza nel procedimento penale, sancita solennemente fin dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789[1], rappresenta oggi una vera e propria "pietra angolare" del diritto al *fair trial*[2] ed è riconosciuta sia dall'art. 14 § 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) che dall'art. 6 § 2 CEDU[3]. In seno alla c.d. "Piccola Europa", essa si è dapprima affermata a livello

[1] In base al suo art. 9, «*tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi*».

[2] D. Sayers, *Article 48 (Criminal Law)*, in Aa.Vv., *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, a cura di S. Peers, T. Hervey, J. Kenner e A. Ward, Oxford-Portland 2014, 1304. In merito alla presunzione di innocenza configurata dall'art. 48 § 1 CDFUE v. altresì, per tutti, T. Lock, *Art. 48 CFR*, in Aa.Vv., *The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, a cura di M. Kellerbauer, M. Klamert e J. Tomkin, Oxford 2019, 2228, secondo cui la medesima «*is a common rule of procedural fairness*». Definisce la presunzione di innocenza «il cardine dell'ordinamento processuale moderno», essendo ad esso «collegate le più importanti garanzie che tutelano, direttamente, l'imputato e, mediatamente, la correttezza dell'accertamento», G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Bologna 1979, 5 ss., il quale, tuttavia, osserva come il principio non corrisponda al comune sentire sociale. In relazione all'ordinamento francese, considerano la presunzione d'innocenza «*la source, le soubassement ou la pierre angulaire de notre procédure pénale*» F. Desportes, L. Lazerges e Cousquer, *Traité de procédure pénale*[4], Parigi 2016, 131.

[3] Il principio, inoltre, era già riconosciuto dall'art. 11 § 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

giurisprudenziale[4], per poi essere in seguito prevista dall'art. 48 § 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), nonché dalla direttiva 2016/343/UE[5]. Tali atti sopranazionali, seppur con formulazioni non del tutto coincidenti, stabiliscono che le persone accusate di un reato – cioè, secondo la formulazione eurounitaria, l'indagato e l'imputato – sono "presunte innocenti".

Com'è noto, anche la Costituzione italiana sancisce il principio in esame, benché con un'espressione in negativo: l'art. 27 co. 2 Cost. dispone che l'imputato «non è considerato colpevole». Non accennando né alla presenza di una presunzione, né all'innocenza dell'imputato, tale disposizione ha ingenerato le interpretazioni più disparate sul significato da attribuirvi[6]. Le nozioni di "innocente" e di "non colpevole" paiono comunque equivalenti, non essendo previsto un *tertium genus* tra innocenza e colpevolezza[7], cosicché parte della dottrina giunge alla conclusione che l'art. 27 co. 2 Cost. sancisce a tutti gli effetti una presunzione di innocenza[8]. Tuttavia, il legislatore

[4] C.G.UE, 8.7.1999, Montecatini S.p.A. / Commissione delle Comunità europee, C-235/92, § 10.

[5] *Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, pubblicata in *G.U.U.E.*, 11.3.2016, L 65/1 ss.

[6] La dottrina tradizionale riteneva che il fatto di «non essere certi della colpevolezza» di una persona significa «dubitare della sua innocenza», non già presumerne l'innocenza: V. Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*[6], I, a cura di G.D. Pisapia, Torino 1967, 229.

[7] In tal senso, v. P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*[2], Torino 2009, 57; A. De Caro, *Libertà personale e sistema processuale penale*, Napoli 2000, 204 ss.; V. Garofoli, *Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni*, in *RIDPP* 1998, 1195 s., secondo cui l'espressione "non colpevole" è sinonimo di "innocente" e non ne «inficia l'intimo significato»; «ne attenua semplicemente l'enfasi, senza alcuna implicazione concreta». *Contra* G. Leone, *Trattato di diritto processuale penale*, I-*Dottrine generali*, Napoli 1961, 476 s., per il quale la presunzione di non colpevolezza implicherebbe proprio la presenza di una condizione intermedia, cioè quella dell'imputato, caratterizzata da possibili limitazioni della libertà. In dottrina, vi è altresì chi attribuisce alla "non colpevolezza" un significato diverso da quello di "innocenza", restringendo quest'ultimo termine in modo tale che, ad esempio, le ipotesi di ricorrenza delle scriminanti e di mancanza del solo elemento soggettivo siano comprese esclusivamente nel primo: v. C. Fiorio, *La presunzione di non colpevolezza*, in Aa.Vv., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino 2007, 127; A. Gaito, *Onere della prova e processo penale. Prospettive di indagine*, in *GP* 1975, III, 520 s.; F. Giunchedi, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova 2007, 65, nt. 15.

[8] Per tutti, v. O. Mazza, *La presunzione d'innocenza messa alla prova*, in *DPenCont* 9.4.2019, 2; M. Pisani, *L'assoluzione per insufficienza di prove: prospettive storico-sistematiche*, in *FI* 1967, V, 77. Anche alcune pronunce della Corte costituzionale propendono per l'«identità sostanziale» della presunzione di innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU e della presunzione di non colpevolezza *ex* art. 27 co. 2 Cost., pur affermando di fatto che la prima dovrebbe intendersi non nel suo senso proprio, ma appunto come "non colpevolezza", poiché, in caso contrario, sarebbe incompatibile con le norme sulla carcerazione preventiva di cui all'art. 5 lett. *b* e *c* CEDU: C. cost., 6.7.1972, n. 124. È interessante, a questo proposito, confrontare le versioni in inglese (ma anche, ad esempio, in francese e in spagnolo) e in italiano del Libro verde della Commissione europea, pubblicato nel 2006, riguardante il principio in esame: nella prima si parla, fin dal titolo, di «*presumption of innocence*», mentre nella seconda di «presunzione di non colpevolezza», sottintendendo con ogni evidenza l'intercambiabilità tra i due concetti: v. Commissione delle Comunità europee, *Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza*, Bruxelles 26.4.2006,

costituzionale esprime una "negazione passiva" e non una "negazione attiva": diverso è affermare che l'imputato «non è considerato colpevole» e che l'imputato è considerato "non colpevole"[9]. Nel primo caso l'ordinamento sospende qualsiasi valutazione in attesa dell'esito del processo, mentre nel secondo compie una valutazione negativa, benché provvisoria[10]. I due significati, seppur concettualmente distinti, tendono però nei fatti a convergere: se l'ordinamento non considera colpevole l'imputato, significa che lo ritiene non colpevole e perciò innocente, proprio in ragione dell'accennata assenza di una condizione intermedia tra l'innocenza e la colpevolezza. La norma va infatti coordinata con l'art. 6 § 2 CEDU e con le disposizioni eurounitarie, che si riferiscono in modo esplicito alla presunzione di "innocenza" dell'imputato: il nostro ordinamento, dunque, nel momento in cui sospende la predetta valutazione in attesa del giudizio, non lascia l'imputato in un "limbo" indefinito a metà strada tra innocenza e colpevolezza, ma lo considera innocente[11]. Tale considerazione non muta, come si vedrà, neppure ritenendo che il momento finale della presunzione di innocenza negli atti sopranazionali (l'"accertamento legale di responsabilità", che, di per sé, potrebbe essere rappresentato anche da una condanna non definitiva) non coincida con quello dell'art. 27 co. 2 Cost. (in cui si parla di «condanna definitiva»). La norma costituzionale, infatti, non distingue tra le diverse fasi del procedimento, cosicché la nozione di "imputato non considerato colpevole" dovrebbe risultare costante in ogni stato e grado, in consonanza, tra l'altro, con la concezione normativa della presunzione di innocenza che ha ispirato questa formulazione[12]. Se perciò si

COM(2006) 174 definitivo; Commission of the European Communities, *Green Paper. The Presumption of Innocence*, Brussels, 26.4.2006, COM(2006) 174 final. Secondo alcuni studiosi, la formulazione costituzionale non configura una vera e propria presunzione: v. P. Ferrua, voce *Regole di giudizio (diritto processuale penale)*, in *ED* Ann. X, Milano 2017, 736 s.

[9] P. Ferrua, voce *Regole di giudizio*, cit., 736 s.

[10] P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 59 s.

[11] Anche dai lavori preparatori della Costituzione emergono indicazioni in tal senso. Ad esempio, durante i lavori della Prima Sottocommissione dell'Assemblea costituente, il suo presidente, On. Tupini, osservava che «il concetto della presunzione dell'innocenza è condiviso da tutti: vi è soltanto dissenso sulla più acconcia formulazione del concetto stesso»: v. *Assemblea Costituente – Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione – 7. Resoconto sommario della seduta di martedì 17 settembre 1946 – Presidenza del Presidente Tupini*, in *legislature.camera.it*, 59. Durante le sedute dell'Assemblea costituente, il medesimo On. Tupini, rivolgendosi all'On. Rescigno che chiedeva di riferirsi alla presunzione di innocenza, affermava che la formulazione dell'art. 27 co. 2 Cost., poi approvata, era ritenuta «un modo più chiaro per esprimere quel concetto che ha espresso lei e che esprimono tutti coloro che presumono il reo innocente finché non sia stato definitivamente condannato»: v. *Assemblea Costituente – LXXXIX. Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947 – Presidenza del Presidente Terracini*, in *legislature.camera.it*, 2880.

[12] Sulla concezione normativa, v. *infra*, § 2. Secondo parte della dottrina, prima della condanna non definitiva è invece più appropriato parlare di "presunzione di innocenza", mentre dopo di essa è corretto riferirsi ad una

ritiene che, fino al primo grado di giudizio, il principio costituzionale rappresenti nella sostanza una vera e propria presunzione di innocenza, ciò deve valere anche per i gradi successivi, a prescindere dalle vicende procedimentali nel frattempo intervenute. Né dai lavori preparatori si può desumere una valenza differenziata del principio a seconda dello stato o del grado del procedimento. Ciò che cambia tra "negazione passiva" e "negazione attiva", allora, non sono tanto le conseguenze pratiche, ma il percorso logico che ne sta alla base[13]: l'ordinamento considera la persona innocente non a seguito di una valutazione, ma per il semplice fatto di aver sospeso quest'ultima fino all'eventuale condanna definitiva. Tale operazione mentale non affievolisce il principio, ma, al contrario, può essere valorizzata per contribuire a plasmare, anche attraverso la legislazione ordinaria, un diverso approccio dell'opinione pubblica e dei *mass media* alle vicende giudiziarie, ispirato ad un'analoga "presa di distanze" da affrettate considerazioni colpevoliste[14].

La diversità tra la formulazione costituzionale e quelle sopranazionali comporta, nondimeno, disomogeneità e dubbi interpretativi sotto diversi profili.

I giudici di Strasburgo hanno affermato a più riprese che la presunzione di innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU si declina in una serie di diritti e garanzie, inerenti all'onere della prova a carico dell'accusa, ai limiti alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alle restrizioni in tema di pubblicità prima della fase processuale, al divieto di dichiarazioni premature sulla colpevolezza dell'accusato da parte delle autorità[15]. La Corte estende poi l'operatività della presunzione anche al di là del processo penale in corso, ritenendo che i suoi effetti permangano dopo l'assoluzione o dopo l'interruzione del procedimento in assenza di condanna, relativamente alle modalità di trattamento da parte delle autorità pubbliche

"non considerazione di colpevolezza", in quanto, dopo una condanna non ancora definitiva, l'ordinamento impone di non ritenere colpevole la persona, benché la sua responsabilità sia stata accertata da una valida sentenza: P. Ferrua, voce *Regole di giudizio*, cit., 737.

[13] Parte della dottrina osserva del resto che, dal punto di vista logico, equiparare le due formule «è un grave errore»: così P. Ferrua, voce *Regole di giudizio*, cit., 736.

[14] È questa, perlomeno, la speranza di P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 60.
Oggi, una sostanziale equiparazione tra presunzione di innocenza e "non considerazione di colpevolezza" *ex* art. 27 co. 2 Cost. pare confermata anche dall'art. 115-*bis* Cpp, inserito dal d.lgs. n. 188/2021, il quale, nel vietare di regola che l'indagato/imputato venga indicato come colpevole «fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili», parla espressamente nella rubrica di «garanzia della presunzione di innocenza».

[15] Per tutte, v. C. eur., 18.11.2021, Marinoni c. Italia, § 31; C. eur., 20.10.2020, Pasquini c. San Marino, § 32; C. eur., Gr. Ch., 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 93.

e alle decisioni extrapenali, che non devono presentare la persona come colpevole[16]. Sotto detto profilo, come evidenziato dalla Corte costituzionale, l'art. 6 § 2 CEDU «assume un più ampio rilievo» rispetto all'art. 27 co. 2 Cost., «presentando una portata non strettamente endoprocessuale»: la garanzia convenzionale opera anche al di là del processo penale, per assicurare che le persone assolte da un'accusa, o nei confronti delle quali il procedimento sia stato interrotto, non vengano trattate come colpevoli dalle autorità pubbliche[17].

Un'altra differenza, poi, emerge in tutta la sua criticità: molto problematico è individuare se e in quale misura la presunzione operi in presenza di una condanna non definitiva. L'art. 6 § 2 CEDU, così come l'art. 48 § 1 CDFUE e l'art. 3 direttiva 2016/343/UE, stabiliscono, in modo sfumato e generico, che la persona accusata di un reato (cioè l'indagato e l'imputato) è presunta innocente fino al momento in cui la sua colpevolezza non sia stata «legalmente provata», cioè, nella versione in inglese, «*until proved guilty according to law*»[18]. Tali disposizioni non chiariscono il concetto di "accertamento legale della responsabilità", ingenerando il dubbio che con esso venga intesa non solo la condanna irrevocabile, ma anche una condanna non definitiva. Sotto questo profilo, l'espressione costituzionale, nonostante i periodici tentativi di circoscriverne artificiosamente il perimetro, risulta più puntuale rispetto alle disposizioni sopranazionali. Come osservato, a differenza di quanto sancito in altri ordinamenti europei[19], l'art. 27 co. 2 Cost. afferma che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla *condanna definitiva*»[20].

[16] C. eur., 20.10.2020, Pasquini c. San Marino, § 33; C. eur., Gr. Ch., 28.6.2018, G.I.E.M. s.r.l. e al. c. Italia, § 314; C. eur., Gr. Ch., 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 94; C. eur., 25.4.2006, Puig Panella c. Spagna, § 51; C. eur., 21.3.2000, Asan Rushiti c. Austria, § 31. Sul punto, in relazione alla sentenza Allen c. Regno Unito, v. R. Orlandi, *La duplice radice della presunzione d'innocenza*, cit., 637 ss., secondo cui questo orientamento, che pone la presunzione di innocenza anche a tutela della reputazione personale, rischia di rivitalizzare concezioni logico-psicologiche della presunzione, le quali sembravano ormai superate in favore di una nozione normativa, posta ad esclusivo presidio della *fairness* processuale. Secondo l'A., non è necessario che la presunzione di innocenza tuteli pure l'immagine e la reputazione della persona prosciolta, dato che essa trova già protezione negli artt. 2 Cost. e 8 CEDU.

[17] C. cost., 30.7.2021, n. 182.

[18] Nelle formulazioni in lingua francese, l'espressione di cui agli artt. 6 § 2 CEDU e 48 § 1 CDFUE è resa con «*jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie*». Una locuzione analoga è contenuta nell'art. 3 direttiva 2016/343/UE.

[19] In Francia, ad esempio, l'*Article préliminaire* del codice di rito dispone, genericamente, che «*toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie*».

[20] Rileva la differente formulazione tra gli atti europei e l'art. 27 co. 2 Cost., più efficace e preciso nell'indicare la condanna definitiva quale momento finale della presunzione, R. Orlandi, *La duplice radice della presunzione d'innocenza*, in *RIDPP* 2022, 634 s.

Su quest'ultimo aspetto, carico di implicazioni, vale la pena soffermarsi.

2. Come accennato, l'art. 6 § 2 CEDU presenta l'ambigua formulazione secondo cui l'accusato è presunto innocente «*until proved guilty according to law*». La disposizione non chiarisce, di per sé, a quale tipo di accertamento legale ci si riferisca: se cioè sia sufficiente una condanna non definitiva o se, al contrario, sia necessaria l'irrevocabilità della sentenza.

Per questo, secondo alcuni studiosi, la nozione di "accertamento legale della responsabilità" attribuirebbe discrezionalità ai singoli Stati, lasciandoli ad esempio liberi di considerare "legalmente provata" la colpevolezza già con la sentenza di condanna di primo grado non ancora definitiva [21]. Non manca poi una dottrina minoritaria che intende con tale espressione la condanna in primo grado (*rectius* la prima sentenza di condanna, anche intervenuta in un grado successivo)[22].

Dal canto suo, la Corte EDU non limita *tout court* la presunzione alla prima condanna. Talvolta afferma che la medesima, nella sua essenza, continua ad operare fino alla condanna definitiva[23]: da un lato, deve proseguire ad applicarsi in ogni stato e grado del processo il principio *in dubio pro reo*[24]; dall'altro, le autorità pubbliche

[21] G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Zanichelli 1979, 28; P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 82 s.; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE:* per aspera ad astra, in *PPG* 2016, f. 6, 194 s.; *contra* S. Trechsel, *Human rights in criminal proceedings*, Oxford 2005, 163, secondo cui la presunzione espressa dall'art. 6 § 2 CEDU «*ends when a person has been finally convicted*». Nota come l'art. 6 § 2 CEDU sia privo di riferimenti al carattere definitivo della condanna come requisito per far cessare la presunzione d'innocenza M. Chiavario, *La presunzione d'innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, II-*Procedura penale*, Milano 2000, 82 s., ad avviso del quale, dopo la prima condanna, il principio non viene meno, ma può subire temperamenti. Una nozione ampia di condanna, che comprende anche quelle non definitive, accompagnata però dall'affermazione di un concetto altrettanto lato di custodia cautelare e di presunzione di non colpevolezza, idonei a travalicare la condanna non passata in giudicato, sembrano affermati nella raccomandazione R (2006) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 27.9.2006, concernente «*la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus*», secondo cui per «*condamnation*» va intesa anche la condanna non definitiva, mentre il concetto di custodia cautelare deve estendersi «*à toute période de détention postérieure à la condamnation, dès lors que des personnes attendent soit le prononcé de leur peine, soit la confirmation de leur culpabilité ou de leur peine, et continuent d'être traitées comme des personnes non condamnées*».

[22] G. Micali, *La presunzione d'innocenza dell'imputato e l'art. 27 comma 2 della Costituzione*, in *CP* 1990, 740 s.

[23] Per tutte, v. C. eur., 14.3.2019, Kangers c. Lettonia, § 53; C. eur., 24.5.2011, Konstas c. Grecia, § 35; Comm. eur. dir. uomo, 9.10.1985, Englert c. Germania, § 49, secondo cui «*the essence*» della presunzione di innocenza «*can only be invalidated by a (final) conviction in accordance with the law*».

[24] V. A. Balsamo, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in Aa.Vv., *Manuale di procedura penale europea*[5], a cura di R.E. Kostoris, Milano 2022, 143; M. Chiavario, *Art. 6. Diritto ad un processo equo*, in Aa.Vv., *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, Padova 2001, 217.

possono far riferimento alla condanna non definitiva di primo grado, ma con la discrezione e la moderazione che il rispetto della presunzione d'innocenza richiede[25].

In alcuni casi, i giudici di Strasburgo affrontano direttamente il tema, precisando che la presunzione di innocenza non può venir meno *sic et simpliciter* dopo la condanna di primo grado, perché ciò comprometterebbe l'effettività della garanzia e si porrebbe in contraddizione con la stessa funzione del giudizio di appello, volto a riesaminare in fatto e in diritto la prima decisione[26]. Di conseguenza, la Corte è anche giunta ad affermare che solo un accertamento di responsabilità divenuto definitivo può giustificare un provvedimento di custodia cautelare in un diverso procedimento, motivato sulla base di precedenti condanne[27].

Non mancano tuttavia pronunce ambigue, in linea con la minor nitidezza testuale dell'art. 6 § 2 CEDU e, in generale, con la consueta logica *floue* della Corte di Strasburgo[28]: si afferma ad esempio che la presunzione in esame «*ceases once an accused has properly been proved guilty of the particular offence charged with*»[29]. La locuzione «*properly proved guilty*» sembra rimandare alla suddetta concezione sfumata di "accertamento legale della responsabilità".

La Corte afferma inoltre, in modo condivisibile, che l'art. 6 § 2 CEDU «*governs criminal proceedings in their entirety, irrespective of the outcome of the prosecution, and not solely the examination of the merits of the charge*»[30]. Numerose pronunce completano però quest'affermazione, precisando che la presunzione d'innocenza non opera «*once an accused has been found guilty*», quando resta soltanto da stabilire la

[25] C. eur., 24.5.2011, Konstas c. Grecia, § 34; C. eur., 8.4.2010, Peša c. Croazia, § 139.
[26] C. eur., 24.5.2011, Konstas c. Grecia, § 36; C. eur., 14.3.2019, Kangers c. Lettonia, § 53; C. eur., 31.10.2013, Perica Oreb c. Croazia, § 146. In dottrina, ritiene che l'art. 6 § 2 CEDU includa anche le impugnazioni J. Pradel, *La notion de procès équitable en droit pénal européen*, in *Rev. gén. droit* 1996, 514.
[27] C. eur., 31.10.2013, Perica Oreb c. Croazia, § 147.
[28] Sull'approccio *fuzzy* della Corte europea dei diritti dell'uomo v., per tutti, M. Vogliotti, *La logica* floue *della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle «testimonianze anonime»*, in *GI* 1998, 851 ss.; F. Puppo, *Logica* fuzzy *e diritto penale nel pensiero di Mireille Delmas-Marty*, in *Criminalia*, 2009, 641 ss. La logica *fuzzy* parte dall'assunto – diverso da quello della logica classica, per la quale un elemento fa parte di un insieme oppure no, *tertium non datur* – secondo cui un elemento può appartenere ad una data classe di oggetti «*with a continuum of grades of membership*»: così L.A. Zadeh, *Fuzzy Sets*, in *Information and control* 1965, 338, ad avviso del quale «*such a set is characterized by a membership (characteristic) function which assigns to each object a grade of membership ranging between zero and one*».
[29] C. eur., 25.1.2018, Bikas c. Germania, § 33.
[30] *Ex multis*, C. eur., 25.3.1983, Minelli c. Svizzera, § 30; C. eur., 30.3.2010, Poncelet c. Belgio, § 50; C. eur., 5.7.2001, Phillips c. Regno Unito, § 35 ss.; C. eur., 3.11.2022, Mamaladze c. Georgia, § 107; C. eur., 19.9.2006, Matijašević c. Serbia, § 46.

pena nella successiva procedura di *sentencing*[31]. La puntualizzazione, che contempla anche in questo caso lo sfumato concetto di "accertamento legale della colpevolezza", stempera la perentorietà della prima affermazione. Il venir meno della presunzione d'innocenza nelle procedure di commisurazione della pena successive all'accertamento della responsabilità produce effetti distorsivi minori – benché non del tutto inesistenti, come si dirà in relazione all'analoga situazione italiana determinata dall'annullamento parziale da parte della Cassazione[32] – in sistemi nei quali detta quantificazione avviene una volta che non sia più impugnabile il giudizio sulla colpevolezza, facendo perciò coincidere il predetto accertamento legale con la definitività della pronuncia in punto di responsabilità. I problemi maggiori sorgono applicando l'interpretazione della Corte ad eventuali procedure di commisurazione della pena in primo grado, quando ancora il giudizio sulla colpevolezza potrebbe essere posto in discussione attraverso i rimedi impugnatori. La presunzione di innocenza cesserebbe così dopo il giudizio di responsabilità formulato dal giudice al termine del primo grado, a meno che la Corte non intenda semplicemente affermare che la presunzione di innocenza, seppur ancora operante, non incide sulle espressioni contenute nelle sentenze di condanna, che, per loro natura, possono contenere affermazioni sulla colpevolezza dell'imputato, benché non ancora definitive. Quest'ultima lettura, auspicabile, potrebbe trovare oggi una conferma indiretta a livello eurounitario: nonostante, in linea di principio, la presunzione di innocenza vieti alle autorità pubbliche di presentare un indagato o un imputato come colpevole fino a quando non ne sia stata legalmente accertata la responsabilità, ai sensi del *Considerando* n. 16 direttiva 2016/343/UE la restrizione in esame non si applica alle decisioni giudiziarie sulla colpevolezza del medesimo.

Un altro esempio dell'approccio ambiguo della Corte è rinvenibile nell'affermazione per cui, se l'ordinamento processuale nazionale accorda effetto sospensivo alle impugnazioni (come ad esempio accade in quello italiano), allora la presunzione di innocenza deve estendersi fino alla «*final conviction*»[33]: un'asserzione che da un lato, qualora intesa alla lettera, sembra riferirsi all'intera garanzia e non solo a qualche suo specifico profilo, ma che, dall'altro, non chiarisce se per il sistema CEDU la

[31] C. eur., 5.7.2001, Phillips c. Regno Unito, § 35 ss., in cui la Corte ha escluso l'operatività dell'art. 6 § 2 CEDU in un procedimento di confisca, successivo a quello in cui era stata provata la colpevolezza; C. eur., 3.11.2022, Mamaladze c. Georgia, § 107; C. eur., 19.9.2006, Matijašević c. Serbia, § 46.
[32] V. *infra*, § 5.
[33] C. eur., 9.10.1985, Nölkenbockhoff c. Germania, § 45.

presunzione debba necessariamente operare dopo la condanna non definitiva anche qualora una legislazione interna non accordi tale effetto sospensivo.

D'altronde, in coerenza con una generale irrilevanza della presunzione d'innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU sulla disciplina convenzionale delle limitazioni alla libertà personale[34], la Corte reputa compatibile con la CEDU un ordinamento nazionale che consideri provvisoriamente efficace una condanna non definitiva, rendendo così possibile anticipare l'esecuzione della pena. Essa giustifica tale assunto sulla base dell'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, che consente privazioni di libertà in caso di condanna da parte di un tribunale competente, senza specificare se per "condanna" debba intendersi soltanto quella definitiva o, al contrario, anche una pronuncia impugnabile[35]. Negare ogni spazio alla presunzione di innocenza in tema di libertà personale, ritenendone legittima la privazione in base ad una sentenza di condanna non irrevocabile[36], è un'operazione insidiosa: portata alle sue estreme conseguenze, potrebbe stravolgere la fisionomia della presunzione di innocenza in favore di un'ormai superata concezione "probabilistica", tesa a riconoscere la garanzia in misura via via minore a seconda del quadro probatorio formatosi nel procedimento, anche a prescindere da una sentenza di condanna[37]. Meglio sarebbe una lettura sistematica in

---

[34] Per tutti, v. E. Marzaduri, *Presunzione d'innocenza e tutela della libertà personale dell'imputato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Aa.Vv., *I princìpi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma 2016, 176; E. Amodio, *La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *RIDPP* 1967, 866 ss.

[35] C. eur., 6.7.2021, Kasilov c. Russia, § 36; C. eur., 27.6.1968, Wemhoff c. Germania, § 9. L'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, al fine di legittimare la privazione di libertà, richiede semplicemente che la detenzione sia «*lawful*», in quanto fondata su una condanna adottata da una «*competent court*». Al riguardo, v. C. eur., Gr. Ch., 10.6.1996, Benham c. Regno Unito, § 42, secondo cui «*a period of detention will in principle be lawful if it is carried out pursuant to a court order*», non rilevando se, in seguito, si constati l'erroneità di tale «*order*».
Sul punto, v. E. Amodio, *La tutela della libertà personale*, cit., 870; M. Chiavario, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano 1969, 188; P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 82; M. Pisani, *Art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in Aa.Vv., *Commentario alla Convenzione europea*, cit., 120; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza*, cit., 195.

[36] Per quanto riguarda, invece, la legittimità della custodia cautelare, si può invocare l'art. 5 § 1 lett. *c* CEDU, in base al quale una persona può essere privata della libertà nel caso di «*lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so*».

[37] Storicamente sostenuta dalla c.d. Scuola positiva: per tutti, v. E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*[2], Bologna 1884, 429 ss., secondo cui la presunzione d'innocenza può essere plausibile dal punto di vista logico e giuridico nel «periodo preparatorio del giudizio», cioè nell'«istruzione processuale», ma non quando sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, né in caso di flagranza o confessione, oppure in presenza di recidivi o delinquenti abituali. Conseguentemente, l'A. ritiene che non vi siano ragioni per perpetuare, in appello e in cassazione, la «libertà provvisoria» della persona condannata in primo grado. Sul punto, v. altresì R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*[2], Torino 1891, 415, il

grado di conciliare gli artt. 5 § 1 lett. *a* e 6 § 2 CEDU: mediante un'interpretazione estensiva della seconda previsione, si potrebbe identificare l'"accertamento legale della colpevolezza" con la condanna irrevocabile, utilizzando poi tale significato anche nella prima disposizione, con il risultato di intendere per "condanna", ai sensi dell'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, solo quella definitiva.

In generale, comunque, la Corte si riserva un ampio margine valutativo: costituendo la presunzione di innocenza una garanzia del *fair trial*[38], i giudici di Strasburgo evitano di dichiarare iniquo il procedimento qualora, anche in presenza di una sua compressione, il procedimento penale, considerato «*as a whole*», sia ugualmente reputato equo[39].

3. La presunzione di innocenza configurata dalla Carta di Nizza all'art. 48 § 1 – secondo cui «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata» – è un principio generale del diritto dell'Unione europea[40] e non può presentare una portata precettiva inferiore rispetto alla CEDU. Ciò è indirettamente affermato dall'art. 52 § 3 CDFUE, ai sensi del quale, quando la Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene «diritti corrispondenti» a quelli sanciti

quale, nel criticare l'effetto sospensivo delle condanne di primo grado, affermava che la presentazione dell'appello non può scalfire la «gravissima presunzione» che deriva dalla condanna stessa, benché non definitiva. Contrapposta alla concezione probabilistico-psicologica è quella normativa, in base alla quale la presunzione di innocenza continua ad operare a prescindere dalle vicende concrete del procedimento, rinvenendo la sua *ratio* nella tutela dell'individuo da eventuali pregiudizi dell'autorità giudiziaria: v. F. Carrara, *Opuscoli di diritto criminale*[3], V, Prato 1889, 12 s., 17 ss. Sul punto, v. altresì S. Ruggeri, *Giudicato penale ed accertamenti non definitivi*, Milano 2004, 81 ss.

[38] In dottrina v., *ex multis*, J. Pradel, *La notion de procès équitable*, cit., 506 s.; G. Ubertis, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*[2], Milano 2009, 19 s., 85. *Contra*, non annovera la presunzione di innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU tra le garanzie del *fair trial*, essendo una "garanzia statica", che «*has no part in the mechanics of the proceedings, the* procedure *from suspicion to judgement*» S. Trechsel, *The Character of the Right to a Fair Trial*, in Aa.Vv., *Obstacles to Fairness in Criminal Proceedings*, a cura di J.D. Jackson e S.J. Summers, Oxford-Portland 2018, 31.

[39] I § 2 e 3 dell'art. 6 CEDU sono considerati dalla Corte di Strasburgo delle «*specific applications of the general principle stated in paragraph 1*» del medesimo articolo, cosicché la presunzione di innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU è uno dei «*constituent elements, amongst others, of the notion of a fair trial in criminal proceedings*»: *ex multis*, C. eur., 27.2.1980, Deweer c. Belgio, § 56; similmente, C. eur., 25.3.1983, Minelli c. Svizzera, § 27; C. eur., 30.3.2010, Poncelet c. Belgio, § 49; C. eur., 10.10.2000, Daktaras c. Lituania, § 41. Sulla valutazione del procedimento «*as a whole*» v., per tutte, C. eur., 27.7.2021, X c. Paesi Bassi, § 43; C. eur., 12.2.1985, Colozza c. Italia, § 27. In termini critici rispetto a tale approccio, con specifico riguardo ai rapporti tra l'art. 6 § 1 CEDU e l'art. 6 § 2 CEDU, R. Goss, *Criminal Fair Trial Rights. Article 6 of the European Convention on Human Rights*, Oxford-Portland 2014, 137.

[40] *Ex multis*, v. C.G.UE, 12.1.2023, HSBC Holdings plc e a. / Commissione europea, causa C-883/19, § 78; C.G.UE, 22.11.2012, E.ON Energie AG / Commissione europea, causa C-89/11, § 72.

dalla CEDU, il loro «significato» e la loro «portata» coincidono, salva la possibilità per la Carta di Nizza di prevedere una protezione più elevata[41].

Anche la direttiva 2016/343/UE prevede, all'art. 13, la clausola di non regressione, in base alla quale le sue previsioni non possono essere interpretate nel senso di limitare o derogare alle garanzie processuali stabilite dalla Carta di Nizza, dalla CEDU, da altre norme internazionali o dagli ordinamenti interni degli Stati membri. Tale clausola viene ribadita dal *Considerando* n. 48 della medesima direttiva, secondo cui non è possibile derogare *in pejus* alle garanzie minime stabilite dalla CEDU e dalla sua giurisprudenza. D'altronde, sono molteplici i riferimenti alla CEDU e ai suoi giudici all'interno della direttiva 2016/343/UE: il *Considerando* n. 13, parlando delle esigenze e dei livelli di tutela della presunzione di innocenza per le persone fisiche, riconosce ad esempio che «tale protezione rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo»; il *Considerando* n. 45 richiama la giurisprudenza di Strasburgo sul divieto di utilizzare le dichiarazioni ottenute con la tortura o comunque in violazione dell'art. 3 CEDU.

L'art. 3 direttiva 2016/343/UE utilizza le stesse espressioni della CEDU e della Carta di Nizza, riferendosi alla *prova legale* della colpevolezza. Tuttavia, la disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 2 direttiva 2016/343/UE, ai sensi del quale la direttiva – che ha un contenuto più generale, riguardando non solo «alcuni aspetti della presunzione di innocenza», ma anche il «diritto di presenziare al processo» – «si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi *definitiva* la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato». Il *Considerando* n. 12 direttiva 2016/343/UE ribadisce quanto disposto dall'art. 2 direttiva 2016/343/UE, affermando che «la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi *definitiva* la decisione che stabilisce *in maniera finale* se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato».

[41] Analogamente, C.G.UE, 5.9.2019, Spetsializirana prokuratura / AH e altri, causa C-377/18, § 41; C.G.UE, 18.3.2021, Pometon s.p.a. / Commissione europea, causa C-440/19 P, § 61. Sul punto, v. P. De Hert, *EU criminal law and fundamental rights*, in Aa.Vv., *Research Handbook on EU Criminal Law*, a cura di V. Mitsilegas, M. Bergström e T. Konstadinides, Cheltenham-Northampton 2016, 114. Non sembrano cogliere questa fondamentale differenza tra la presunzione di innocenza sancita dalla CEDU e quella della Carta di Nizza le *Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali*, in *GUUE*, 14.12.2007, C 303/30, che si limitano a constatarne l'identità di «significato» e di «portata».
Si consideri inoltre l'art. 6 § 2 TUE, in base al quale l'Unione «aderisce» alla CEDU, anche se, com'è noto, non vi è ancora un'adesione formale e sono in corso i negoziati.

Le differenze sotto questo profilo tra l'art. 2 e l'art. 3 direttiva 2016/343/UE, che si riferiscono rispettivamente alla decisione definitiva e all'accertamento legale della colpevolezza, sono state oggetto di opposte letture.

C'è ad esempio chi pare ricollegare *tout court* il concetto di "accertamento legale di responsabilità" alla definitività della sentenza[42].

Secondo altri[43], che però si riferivano agli artt. 3 e 4 della proposta di direttiva[44], l'utilizzo di differenti espressioni sarebbe indicativo di una mancanza di coordinamento tra le norme a causa del pressappochismo nella loro redazione, fermo restando che il richiamo all'accertamento legale della colpevolezza di cui all'art. 3 legittimerebbe anche la possibilità per i singoli ordinamenti nazionali di far cessare la presunzione dopo la condanna di primo grado[45].

Parte della dottrina distingue invece due piani, ritenendo che una cosa è la presunzione d'innocenza in sé, alla quale si riferisce l'art. 3 direttiva 2016/343/UE, altra cosa è l'ambito di applicazione della direttiva di cui all'antecedente art. 2, che si sofferma non su ogni declinazione del principio, ma solo su alcuni aspetti, come afferma anche il titolo dell'atto eurounitario. Tali profili sono quelli disciplinati negli artt. 4-7 direttiva 2016/343/UE, aventi ad oggetto i riferimenti delle autorità pubbliche alla colpevolezza prima dell'accertamento legale della responsabilità (art. 4), la presentazione di indagati e imputati con misure di coercizione fisica che ne sottendano la colpevolezza (art. 5), l'onere probatorio (art. 6), il diritto al silenzio e il privilegio contro l'autoincriminazione (art. 7)[46]. Si è quindi affermato che, mentre la presunzione

---

[42] L. Camaldo, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica direttiva dell'Unione europea*, in *DPenCont* 23.3.2016; A. Pasta, *Lo scopo del processo e la tutela dell'innocente: la presunzione di non colpevolezza*, in *AP (web)* 2018, f. 1, 10 s., nt. 34. Ritiene che l'art. 3 direttiva 2016/343/UE si riferisca all'intero processo anche F. Ortego Pérez, *La presunción de inocencia: entre el derecho español y el derecho de la Unión europea*, in *Rev. internacional Consinter de direito* 2020, 358.

[43] O. Mazza, *Una deludente proposta in tema di presunzione d'innocenza*, in *AP (web)* 2014, f. 3, 4 s.

[44] Ai sensi dell'art. 3 della proposta di direttiva, rubricato «presunzione di innocenza», «gli Stati membri assicurano che all'indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza», mentre, in base al § 1 dell'art. 4, intitolato «riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna», «gli Stati membri provvedono affinché, prima della condanna definitiva, le autorità pubbliche non possano presentare in dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali l'indagato o imputato come se fosse già condannato»: v. Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, Bruxelles 27.11.2013, COM (2013) 821 final, 15.

[45] Secondo P. Sammarco, *La presunzione di innocenza. Un nuovo diritto della personalità*, Milano 2022, 32, l'art. 3 direttiva 2016/343/UE sembra considerare sufficiente, ai fini della cessazione della presunzione d'innocenza, la prima sentenza di condanna. L'A. osserva però che questa impostazione, nel nostro ordinamento, sarebbe incompatibile con l'art. 27 co. 2 Cost.

[46] Dal perimetro della direttiva *de qua* potrebbe ad esempio escludersi, in quanto non annoverato tra le specifiche

di innocenza troverebbe in generale il suo limite temporale nel momento in cui sia stata "legalmente provata" la colpevolezza (con tutte le conseguenze che ne deriverebbero a causa dell'indeterminatezza dell'espressione), le specifiche declinazioni della presunzione contemplate dalla direttiva sarebbero sicuramente operative fino alla pronuncia definitiva[47]. A conferma di ciò vi sarebbe anche il generico riferimento, negli artt. 5-7 direttiva 2016/343/UE, agli indagati e agli imputati senza distinzioni in base allo stato o al grado del procedimento, quali destinatari delle particolari garanzie stabilite da tali disposizioni. Quando invece il legislatore eurounitario ha inteso limitare la portata delle tutele lo ha fatto espressamente, come appunto nell'art. 3 direttiva 2016/343/UE, in cui, pur attribuendo la titolarità della presunzione di innocenza agli indagati e agli imputati, ha specificato che essa opera «fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza». Del resto, come si è notato[48], la suddetta lettura dei rapporti tra gli artt. 2 e 3 direttiva 2016/343/UE parrebbe indirettamente confermata anche dalla Commissione europea, che, nella proposta di direttiva, si era prefissata l'obiettivo di rafforzare alcuni profili della presunzione d'innocenza, fino a quando non venisse «provata la colpevolezza con sentenza definitiva»[49]. Non vi è però, a ben vedere, una chiara presa di posizione da parte della Commissione: nella relazione sull'attuazione della direttiva, si limita a parafrasare il testo dell'atto europeo. Essa, invece, si concentra sulle criticità relative al momento iniziale della presunzione d'innocenza, segnalando che «in uno Stato

garanzie di cui ai suddetti artt. 4-7, il divieto per le autorità pubbliche, una volta concluso il procedimento penale con un proscioglimento, di presentare la persona come colpevole. La Corte di Strasburgo, nonostante le perplessità di parte della dottrina, reputa quest'ultimo un corollario della presunzione di innocenza *ex* art. 6 § 2 CEDU (v. *supra*, § 2) e, di conseguenza, esso deve anche ritenersi incluso nell'alveo dell'art. 48 § 1 CDFUE, come desumibile, *inter alia*, da C.G.UE, 10.7.2014, Nikolaou / Corte dei conti UE, causa C-220/13 P, § 35. L'art. 4 direttiva 2016/343/UE sembra del resto riferirsi alle sole dichiarazioni rese prima o durante il procedimento, fino a quando non sia legalmente accertata la responsabilità dell'imputato. In tal caso, tuttavia, non si pongono i problemi relativi alla diversa formulazione degli artt. 2 e 3 direttiva 2016/343/UE, in quanto questa specifica garanzia, già di per sé, si pone cronologicamente non solo oltre la condanna di primo grado, bensì al termine dell'intero procedimento penale. Maggiori criticità pone invece l'assenza di riferimenti al divieto di dare provvisoria esecuzione alle sentenze di condanna non definitive: v. *supra*, § 1 e *infra*, § 5.

[47] L. Lupária, *art. 48 - Parte 1 - La presunzione di innocenza, § 4,* in Aa.Vv., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini, Milano 2017, 942.

[48] L. Lupária, *art. 48 - Parte 1 - La presunzione di innocenza, § 4*, cit., 942.

[49] Commissione europea, *Proposta di direttiva*, cit., 2, 6.

membro, il principio è garantito agli imputati e ai detenuti, ma non agli indagati che non sono detenuti»[50].

La direttiva 2016/343/UE lascia comunque aperte delle ambiguità terminologiche: il suo art. 4 – che si occupa del divieto per le autorità pubbliche e per le decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla colpevolezza di presentare una persona come responsabile di un fatto di reato – non estende la garanzia fino alla sentenza definitiva, come invece dispone l'antecedente art. 2, bensì «fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata», venendo in ciò confermata dal primo periodo del *Considerando* n. 16 direttiva 2016/343/UE. Se la norma venisse intesa in senso letterale, si giungerebbe alla conclusione secondo cui l'art. 4 direttiva 2016/343/UE costituirebbe una deroga *in pejus*, sotto il profilo dell'estensione della garanzia, rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 direttiva 2016/343/UE. La Corte di giustizia non pare di questo avviso: pur non argomentando sul punto, considera infatti applicabile la garanzia fino alla condanna definitiva[51]. Anche la Commissione europea, nella relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2016/343/UE, privilegia una lettura estensiva, rilevando, tra le numerose criticità nel recepimento del suo art. 4, il fatto che alcuni Stati membri non hanno sancito la garanzia in tutte le fasi del procedimento[52].

Alla luce di tale interpretazione, si potrebbe allora giungere alla conclusione per cui, se nell'art. 4 direttiva 2016/343/UE l'accertamento legale della colpevolezza si identifica sostanzialmente con la sentenza definitiva, allora ciò deve valere, per ragioni sistematiche, in tutta la direttiva 2016/343/UE. Sembra però difficile – anche alla luce della tendenziale equivalenza tra la presunzione d'innocenza configurata dalla CEDU e quella delineata dall'Unione europea nella Carta di Nizza – attribuire alla "prova legale di colpevolezza" *ex* art. 3 direttiva 2016/343/UE un significato del tutto analogo a quello di "condanna definitiva". Peraltro, non si giustificherebbe l'uso di espressioni diverse negli artt. 2 e 3 direttiva 2016/343/UE per esprimere lo stesso concetto. D'altronde, durante l'*iter* di approvazione della direttiva, era stato proposto un emendamento al citato art. 3 per estendere in modo espresso la presunzione

[50] Commissione europea, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, Bruxelles, 31.3.2021, COM (2021) 144 final, 4.
[51] C.G.UE, 22.6.2023, DI / BCE, causa C-513/21 P, § 80.
[52] Commissione europea, *Relazione della Commissione*, cit., 4.

d'innocenza fino alla sentenza definitiva[53], ma, come si può vedere dal testo finale, l'emendamento non è stato approvato. Ciò sembra confermare la volontà del legislatore eurounitario di mantenere sul punto una certa ambiguità in relazione ai corollari della presunzione d'innocenza non disciplinati negli artt. 4-7 direttiva 2016/343/UE, come la controversa possibilità di dare provvisoria esecuzione alle sentenze di condanna non passate in giudicato.

È possibile che il legislatore eurounitario, nell'art. 4 direttiva 2016/343/UE, abbia utilizzato scientemente l'espressione «fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata». Ciò è anche desumibile dal predetto *Considerando* n. 16, il cui primo periodo presenta una formulazione analoga. Si è forse voluta affermare, in relazione alla garanzia ivi contenuta, quella logica *floue* propria della Corte EDU[54]: la tutela in esame non verrebbe meno dopo una condanna in primo grado, ma risulterebbe semplicemente più suscettibile di deroghe in relazione ai valori coinvolti. Del resto, come accennato, l'art. 4 direttiva 2016/343/UE ha ad oggetto il divieto, per le autorità pubbliche e per i provvedimenti giudiziari diversi da quelli riguardanti la colpevolezza, di presentare l'indagato/imputato come colpevole. Esso, come afferma la Corte di giustizia, è strettamente correlato alla situazione concreta e al contesto in cui le espressioni vengono formulate, anche in relazione al procedimento in questione[55]. Nondimeno, a prescindere dalle intenzioni del legislatore eurounitario, la formulazione dell'art. 4 direttiva 2016/343/UE non pare condivisibile: sarebbe stato preferibile omettere il richiamo all'accertamento legale della colpevolezza, foriero di incertezze e potenzialmente idoneo a indebolire la garanzia in questione.

4. Come accennato, l'art. 27 co. 2 Cost. è il fondamento costituzionale della c.d. presunzione di non colpevolezza (o, come accennato, della "non considerazione di colpevolezza", valorizzando la formulazione letterale del principio sotto forma di "negazione passiva"[56]), nella sua duplice veste di regola di giudizio, che attribuisce

[53] Emendamento n. 40, in *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD)) – Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni – Relatore: Nathalie Griesbeck*, A8-0133/2015, 20.4.2015, 26.

[54] V. *supra*, § 2.

[55] C.G.UE, 22.6.2023, DI/BCE, causa C-513/21 P, § 80.

[56] Per tale ragione, parla di «non considerazione di colpevolezza» P. Ferrua, voce *Regole di giudizio*, cit., 737. Sulla differenza logica tra "negazione attiva" e "passiva" e sulle relative implicazioni, v. *supra*, § 1. Anche durante i lavori dell'Assemblea costituente, alcuni parlavano di «non presunzione di colpevolezza»: così l'intervento dell'On. Leone, in *Assemblea Costituente – LXXIII. Seduta pomeridiana di giovedì 27 marzo 1947 – Presidenza del*

l'onere probatorio in capo al pubblico ministero, e di regola di trattamento, che impedisce di trattare l'imputato come colpevole prima della «condanna definitiva»[57]. I rapporti tra presunzione di non colpevolezza e tutela della libertà personale vengono ricostruiti in modo diverso rispetto al sistema CEDU, con la prima che pone dei limiti ad eventuali privazioni della seconda. L'art. 27 co. 2 Cost. deve coordinarsi con l'art. 13 Cost., il cui co. 5 affida alla legge la determinazione dei «limiti massimi della carcerazione preventiva»[58]. In questo contesto, è proprio l'art. 27 co. 2 Cost. a colmare di significato tale norma, identificando la «carcerazione preventiva» nella sola custodia cautelare e rendendo illegittima un'esecuzione anticipata della pena in caso di condanna non definitiva. Di conseguenza, la presunzione di non colpevolezza, come delineata dall'art. 27 co. 2 Cost., impedisce che la sola accusa di aver commesso un reato, quand'anche contenuta nell'imputazione o in una pronuncia non definitiva, possa legittimare *sic et simpliciter* una privazione della libertà, richiedendosi la presenza di esigenze cautelari, finalizzate a tutelare il regolare svolgimento del procedimento e il suo risultato[59].

In merito all'estensione cronologica del principio nell'art. 27 co. 2 Cost., per «condanna definitiva» deve intendersi quella passata in giudicato, irrevocabile[60], cioè non più soggetta alle impugnazioni ordinarie[61]. Alla luce del fatto che l'unico mezzo di impugnazione ordinario contemplato dalla Costituzione è il ricorso per cassazione

Presidente Terracini, in *legislature.camera.it*, 2559.

[57] Per una trattazione generale, v. P.P. Paulesu, *Commento all'art. 27 Cost.*, in Aa.Vv., *Codice di procedura penale commentato*[6], a cura di A. Giarda e G. Spangher, t. I, Milano 2023, 64 s.

[58] Sul «vuoto dei fini» dell'art. 13 co. 5 Cost. e sul ruolo dell'art. 27 co. 2 Cost. come «limite teleologico alla carcerazione preventiva», v. G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, rist. inalt., Milano 1976, 373 ss. Sul punto, v. altresì V. Grevi, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano 1976, 36 ss.

[59] Per tutti, v. E. Amodio, *La tutela della libertà personale*, cit., 861 ss., spec. 864; V. Grevi, *Libertà personale dell'imputato*, cit., 41 ss.; G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza*, cit., 33 ss.; P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 119 ss. Alla predetta dottrina si rinvia altresì per il dibattito mai sopito sulla compatibilità tra l'art. 27 co. 2 Cost. e le esigenze cautelari aventi finalità specialpreventiva, volte cioè ad impedire all'indagato/imputato la commissione di ulteriori reati, oggi sancite dall'art. 274 co. 1 lett. *c* Cpp.

[60] P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 83 ss.; M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*[3], II-*Le garanzie fondamentali*, Milano 1984, 247; O. Dominioni, *Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Milano 1985, 236; M. Colamussi, *La sentenza tra definitività e irrevocabilità*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del convegno Foggia-Mattinata, 25-27 settembre 1998*, Milano 2000, 209; G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza*, cit., 28 e 157 ss.

[61] Invece, tra i proscioglimenti, potrebbe considerarsi definitiva anche la sentenza di non luogo a procedere, pur potendo essere revocata ai sensi degli artt. 434 ss. Cpp. Non a caso, parte della dottrina nota come il concetto di irrevocabilità sia relativo, in quanto la sentenza di non luogo a procedere è revocabile, così come le sentenze cosiddette "irrevocabili", nei casi di revisione e di revoca *ex* art. 669 co. 1 Cpp da parte del giudice dell'esecuzione: F. Cordero, *Procedura penale*[9], Milano 2012, 1200.

(art. 111 co. 7 Cost.), la sentenza non può dirsi definitiva fino a quando esso sia ancora proponibile[62]. Questa formulazione, perlomeno in linea di principio, dovrebbe rendere la presunzione in esame tendenzialmente insensibile alle vicende concrete del procedimento penale, operando a prescindere dalla possibile prevalenza delle prove a carico e, addirittura, da eventuali condanne non definitive. Essa, come accennato, è una chiara espressione della concezione normativa della presunzione di non colpevolezza, che le attribuisce la funzione di tutelare l'individuo contro eventuali abusi e condizionamenti dell'autorità giudiziaria[63].

In passato, al fine di venire incontro ad istanze di difesa sociale, si sono tuttavia registrati tentativi di leggere il principio in modo riduttivo. La proposta di legge presentata dall'On. Gargani nel 1991 pretendeva, ad esempio, di dissociare i concetti di definitività e di irrevocabilità, collegando la definitività della condanna alla prima sentenza, anche non irrevocabile, che accerta la responsabilità penale e l'irrevocabilità a quella non più ricorribile con i mezzi d'impugnazione ordinari. In questo modo, si voleva giustificare dal punto di vista costituzionale una legge ordinaria che conferisse immediata esecutività a sentenze di condanna a pena detentiva per i reati più gravi, non ancora passate in giudicato[64]. Nello stesso anno l'On. Martelli, allora ministro della giustizia, intendeva attribuire efficacia esecutiva alle condanne confermate in appello (la c.d. "doppia conforme")[65]. Parte della dottrina, per individuare nella prima sentenza di condanna, anche non definitiva, il momento finale della presunzione *ex* art. 27 co. 2 Cost., ha preso le mosse dalla formulazione del principio nella CEDU e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, dai quali ha preteso di desumere un'indicazione in tal senso[66] (in maniera, a dire il vero, molto forzata[67]).

---

[62] V. Grevi, *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 18 s.; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, Torino 2005, 18; P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 84.

[63] Sulle differenze tra concezione probabilistico-psicologica e normativa della presunzione di innocenza, v. *supra*, § 2. Sul punto, v., da ultimo, R. Orlandi, *La duplice radice della presunzione d'innocenza*, cit., 630 ss.

[64] D.d.l. n. 5590 del 10.4.1991, *Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna*.

[65] C. Martelli, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di custodia cautelare e iniziative del Ministero di grazia e giustizia*, in *Documenti giustizia* 1991, f. 3, 5 s., secondo cui «la definitività può riferirsi al giudizio di merito in cui si accertano i fatti», escludendo quindi il grado di legittimità. Egli, però, forse consapevole della "forzatura" letterale cui verrebbe in tal modo sottoposto il vigente art. 27 co. 2 Cost., avanza altresì la prospettiva di una revisione costituzionale per «valorizzare il meccanismo della "doppia conforme"».

[66] G. Micali, *La presunzione d'innocenza*, cit., 734 ss.

[67] Della stessa opinione è B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 20, secondo cui i lavori preparatori

Occorre prendere risolutamente le distanze da questi tentativi di stravolgere il significato del testo costituzionale, che si discostano in modo evidente dalla lettera dell'art. 27 co. 2 Cost.[68]. Del resto, in sede di Assemblea costituente, l'emendamento volto a limitare la presunzione d'innocenza alla sentenza di condanna anche non definitiva era stato presentato ma non approvato, ad ulteriore conferma della volontà di estendere l'operatività della presunzione fino alla sentenza di condanna irrevocabile[69]. Inoltre, diverse dichiarazioni dei membri dell'Assemblea costituente mostrano con chiarezza come per condanna "definitiva" si intendesse proprio la pronuncia non più impugnabile, o per scadenza dei termini o per esaurimento dei mezzi d'impugnazione ordinari[70].

Non è nemmeno possibile ridurre la portata dell'art. 27 co. 2 Cost. adducendo la diversa formulazione, apparentemente più circoscritta, degli artt. 14 § 2 PIDCP e 6 § 2 CEDU. Infatti, anche ammettendo per ipotesi che l'"accertamento legale della

avvalorano al contrario la tesi della coincidenza tra i concetti di "definitività" e di "irrevocabilità" della sentenza.

[68] In termini fortemente critici, v. P. Ferrua, *Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna penale*, in Id., *Studi sul processo penale*, II-*Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino 1992, 121 s. Definisce «del tutto prive di plausibilità costituzionale» le proposte finalizzate a conferire provvisoria esecutività alle sentenze di condanna non definitive V. Grevi, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 20 s., secondo cui il fatto che l'art. 111 Cost. preveda la ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze impedisce alla legge ordinaria di qualificare «formalmente come definitive le sentenze (anche di condanna) idonee a definire un grado di giudizio, sebbene ancora impugnabili»; similmente, P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 84.

[69] L'On. Rescigno aveva proposto di sancire la presunzione di innocenza fino alla prima condanna e la presunzione di colpevolezza da tale decisione in poi, fino alla condanna definitiva, prevedendo che «l'imputato si presume innocente sino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna»: v. *Assemblea Costituente – LXXXIX. Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947 – Presidenza del Presidente Terracini*, in *legislature.camera.it*, 1877. Peraltro, dalla terminologia appena citata emerge con chiarezza come anche i sostenitori dell'opportunità di limitare la presunzione d'innocenza intendessero per condanna "definitiva" quella non più impugnabile, cioè irrevocabile.

Al riguardo, v. P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 83.

[70] Dai lavori dell'Assemblea costituente emergono autorevoli opinioni che collegano espressamente la "definitività" della condanna alla sua "irrevocabilità": v. l'On. Leone, in *Assemblea Costituente – LXXIII. Seduta pomeridiana di giovedì 27 marzo 1947*, cit., 2559, secondo il quale «qui "definitiva" è ben detto, perché il principio deve investire tutto il rapporto processuale, fino a quando la sentenza sia diventata irrevocabile, sia passata in giudicato, stabilendosi quindi l'estinzione dell'azione e del rapporto processuale». L'On. Lombardi, nella seduta del 17.9.1947, affermava inoltre che la presunzione di innocenza «non viene meno per un qualsiasi atto dell'autorità giudiziaria. La prima sentenza del tribunale è un atto dell'autorità giudiziaria; poi c'è l'appello, poi il ricorso per Cassazione: ognuna di queste sentenze è un atto dell'autorità giudiziaria, ma finché anche questo atto non sia definitivo, la presunzione di innocenza deve rimanere a significare appunto, che solamente quando si sono esperite tutte le forme volute dalla legge un cittadino può essere ritenuto colpevole». L'On. Mancini osservava altresì che «quando si dice che l'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna, (...) si intende sempre una condanna irrevocabile»: *Assemblea Costituente – Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione – 7. Resoconto sommario della seduta di martedì 17 settembre 1946 – Presidenza del Presidente Tupini*, in *legislature.camera.it*, 59.

colpevolezza" di queste disposizioni non coincida con la sentenza definitiva, sarebbe comunque necessario considerare che, come è noto, tali atti internazionali sanciscono dei livelli minimi, derogabili soltanto al rialzo dal singolo ordinamento statale. Gli Stati non possono utilizzarli come pretesto per diminuire, anziché aumentare, i loro livelli interni di garanzie[71].

Peraltro, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) si può desumere il contrario, cioè la conferma che una sentenza di primo grado (o di grado successivo) ancora impugnabile non può dirsi "definitiva". Il suo art. 6 § 2 consente infatti, nei Paesi in cui è ancora vigente la pena capitale, di eseguirla solo in presenza di una condanna definitiva. Una simile disposizione non avrebbe senso se si riferisse ad una pronuncia ancora impugnabile. L'esecuzione di tale pena va dunque sospesa, dovendo questa norma coordinarsi altresì con l'art. 14 § 5 del Patto, che attribuisce ad ogni persona il diritto ad ottenere il riesame dell'accertamento della propria colpevolezza e della condanna da parte di un tribunale di seconda istanza[72]. Le versioni ufficiali in francese e in spagnolo del suddetto art. 6 § 2 utilizzano le espressioni «*jugement définitif*» e «*sentencia definitiva*». Il fatto che ci si riferisca alla sentenza irrevocabile, conclusiva del procedimento, è anche desumibile dall'accostamento tra tali termini e quello della versione in inglese, anch'essa ufficiale, che si riferisce al «*final judgement*».

D'altronde, è proprio in riferimento ai gradi successivi al primo che il principio *ex* art. 27 co. 2 Cost. assume il più pregnante significato garantistico: se, infatti, anteriormente alla condanna di primo grado (o, comunque, alla prima condanna, anche intervenuta in un grado successivo) è difficile negare la presunzione d'innocenza[73], l'interrogativo potrebbe porsi dopo una sentenza che accerta la responsabilità dell'imputato, cosicché la presa di posizione costituzionale vale proprio ad escludere ogni interpretazione riduttiva della presunzione[74]. Inoltre, negando la

[71] Secondo parte della dottrina, inoltre, l'uso del termine «definitiva» anziché "irrevocabile" nell'art. 27 co. 2 Cost. pare una scelta consapevole e condivisibile del legislatore costituente, il quale ha considerato più semplice e chiara la prima parola rispetto alla seconda: v. P. Ferrua, *Presunzione di non colpevolezza e definitività*, cit., 122; M. Colamussi, *La sentenza tra definitività e irrevocabilità*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 207.

[72] Nello stesso senso, v. M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, cit., 246 s., spec. nt. 49; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 24.

[73] Per una differente prospettiva, v. E. Marzaduri, *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 213 s., secondo cui, se si intendesse la presunzione di non colpevolezza in senso meramente psicologico, essa potrebbe venir meno già a seguito della flagranza o della confessione, cioè ben prima della condanna non definitiva. Di conseguenza, la sua affermazione «sino alla condanna definitiva» *ex* art. 27 co. 2 Cost. risulta rilevante fin dall'inizio del procedimento penale.

[74] Nel medesimo senso, v. P. Ferrua, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 123 s.; O. Mazza, *La presunzione*

presunzione di non colpevolezza dopo una condanna non definitiva, il giudizio di grado successivo si troverebbe sbilanciato a sfavore dell'imputato e, paradossalmente, non risulterebbe neppure idoneo a garantire un effettivo controllo sulla corretta applicazione, nel grado anteriore, della presunzione in esame[75].

Se, come osservato, in presenza di una condanna non definitiva la presunzione di non colpevolezza continua ad operare e non è possibile applicare in via anticipata la pena[76], occorre chiedersi se meccanismi cautelari come quelli di cui all'art. 275 co. 1-*bis* e 2-*ter* Cpp siano compatibili con il principio. La risposta è affermativa, a condizione di offrirne una lettura costituzionalmente orientata. Ai sensi dell'art. 275 co. 1-*bis* Cpp, qualora il giudice emani un'ordinanza cautelare personale contestualmente alla sentenza di condanna, questi è tenuto a verificare il pericolo di fuga e quello di reiterazione dei reati anche alla luce dell'«esito», benché provvisorio, «del procedimento» (art. 275 co. 1-*bis* Cpp). Tale disposizione, per potersi ritenere compatibile con l'art. 27 co. 2 Cost., non va intesa come un affievolimento della presunzione di non colpevolezza[77]: il giudice non può appiattirsi sull'astratta presenza di un provvedimento di condanna, ma deve invece considerare l'*iter* logico su cui la stessa si fonda e gli elementi alla base di tale esito, verificando appunto se esso possa incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari. Si tratta, semplicemente, di prendere in esame tutti gli elementi legittimamente disponibili allo stato degli atti, per compiere una valutazione *ex* art. 274 Cpp più completa possibile[78]. Invece il co. 2-*ter*

---

d'innocenza, cit., 3; A. Marandola, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, in *GI* 2020, 989; M. Colamussi, *La sentenza*, cit., 210; E. Zappalà, *La presunzione d'innocenza nella Carta europea dei diritti fondamentali*, Aa.Vv., *I diritti fondamentali in Europa. XV Colloquio biennale. Messina-Taormina, 31 maggio-2 giugno 2001*, Milano 2002, 834.

[75] M.L. Di Bitonto, *Effettività della presunzione di innocenza e sistema delle impugnazioni*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 227 s.

[76] La sospensione della pena in attesa della definizione delle impugnazioni è prevista, a livello di legislazione ordinaria, dall'art. 588 Cpp.

[77] Ritiene invece che il legislatore, introducendo i co. 1-*bis* e 2-*ter* nell'art. 275 Cpp, avesse proprio la finalità di anticipare di fatto la sanzione penale, determinando un non consentito affievolimento, nei gradi successivi al primo, del principio *ex* art. 27 co. 2 Cost., S. Fùrfaro, *Le limitazioni alla libertà personale consentite*, in Aa.Vv., *Le misure cautelari personali. Aggiornato al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11*, a cura di G. Spangher e C. Santoriello, Torino 2009, 5, 81 ss.

[78] A sostegno di questa interpretazione soccorrono anche gli altri elementi indicati dall'art. 275 co. 1-*bis* Cpp, che il giudice deve tenere in considerazione assieme all'«esito del procedimento», cioè le «modalità del fatto» e gli «elementi sopravvenuti». Essi, come osserva parte della dottrina, poco aggiungono a quanto già desumibile dalla disciplina generale del libro IV del codice: in tal senso, E. Valentini, *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*[2], Bologna 2012, 303 s.

Bisogna prendere le distanze da interpretazioni giurisprudenziali idonee ad eludere l'esame concreto delle esigenze *ex* art. 274 Cpp, avvicinando pericolosamente le finalità delle misure cautelari a quelle delle pene e

dell'art. 275 Cpp[79] – il quale sembra esonerare il giudice, che emette una misura cautelare personale in sede di emanazione della condanna in appello, dall'esame dei gravi indizi di colpevolezza[80], lasciando però intatto il vaglio sulle esigenze cautelari[81] – deve leggersi, nonostante la sua formale perentorietà, come un maldestro tentativo di imporre al giudice di secondo grado, nel momento in cui emana la sentenza di condanna, una particolare attenzione verso i profili cautelari al ricorrere di determinati presupposti[82]. Per tenere ben distinta la (legittima) applicazione della misura cautelare da una (illegittima) anticipazione della pena, evitando che la prima assuma di fatto i caratteri della seconda, occorre interpretare in modo costituzionalmente orientato la norma, ritenendo necessaria, ai fini dell'emanazione della misura cautelare da parte del giudice d'appello, la previa domanda del pubblico ministero[83].

Si nutrono maggiori dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale di disposizioni come l'art. 303 co. 1 lett. *d*, secondo periodo, Cpp, che, in presenza di una doppia

---

svilendo, in ultima analisi, la presunzione di non colpevolezza. Si pensi all'inaccettabile orientamento che ritiene sufficiente la condanna ad una pena severa per giustificare il pericolo di fuga (Cass. 18.1.1996 n. 277 in *CEDCass*, m. 203725, *contra* Cass. S.U. 11.7.2001 n. 34537, in *CEDCass*, m. 219600). Sul punto, per tutti, v. P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 145 ss., spec. 148.

[79] Ai sensi di tale comma il giudice, nel momento in cui emana una condanna in appello, deve «sempre» disporre una misura cautelare personale se sussiste almeno un'esigenza cautelare valutata ai sensi del predetto co. 1-*bis*, purché la condanna riguardi uno dei gravi delitti *ex* art. 380 co. 1 Cpp e sussista una recidiva specifica infraquinquennale.

[80] P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza*, cit., 147 s.; E. Valentini, *La domanda cautelare*, cit., 307.

[81] Parte della dottrina osserva che la norma non esige una "doppia conforme", applicandosi anche qualora la condanna sia intervenuta per la prima volta in secondo grado: v. E. Valentini, *La domanda cautelare*, cit., 307.

[82] Sul punto, v. S. Ruggeri, *Giudicato penale*, cit., 208.

[83] Considerano imprescindibile anche in questa ipotesi la richiesta della pubblica accusa, in ossequio al principio della domanda cautelare, V. Bonini, *Le riforme alla materia cautelare*, in *DPP* 2001, 960 s.; G. Spangher, *Misure cautelari contestuali alle sentenze di condanna in primo ed in secondo grado*, in Aa.Vv., *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini (legge 26 marzo 2001, n. 128)*, a cura di P. Gaeta, Padova 2001, 298; E. Valentini, *La domanda cautelare*, cit., 306 s. Già da prima, ragionando su una proposta di legge dai contenuti simili, alcuni studiosi erano perplessi, anche in caso di c.d. "doppia conforme" di condanna, nei confronti di un'iniziativa *ex officio* del giudice d'appello in sede di emanazione della sentenza: v. D. Negri, *Il rapporto tra misure cautelari e sospensione dell'esecuzione della pena alla luce della presunzione di non colpevolezza*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 204, secondo cui, in questo modo, si sarebbe rischiato di trasmodare in un'ipotesi di esecuzione anticipata della pena. Al contrario, un'altra parte della dottrina, valorizzando il dato letterale, individua nell'art. 275 co. 2-*ter* Cpp un'ipotesi di iniziativa cautelare officiosa del giudice, che non necessita della richiesta del pubblico ministero: in tal senso, per tutti, v. F. Alonzi, *L'adozione di misure cautelari all'esito di un provvedimento di condanna: una discutibile novella*, in Aa.Vv., *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (cd. "Pacchetto sicurezza")*, coord. da G. Spangher, Milano 2001, 245 ss., il quale, tuttavia, ritiene la norma poco coerente con i princìpi del sistema accusatorio; M.L. Di Bitonto, *La tutela cautelare*, in Aa.Vv., *Fondamenti di procedura penale*[4], a cura di A. Camon, C. Cesari, M. Daniele, M.L. Di Bitonto, D. Negri e P.P. Paulesu, Milano 2023, 956 s., la quale osserva però criticamente come detto potere officioso «si atteggi quale forma surrettizia di anticipazione della esecuzione della pena nelle more della celebrazione del giudizio in Cassazione».

condanna (o di un'impugnazione da parte del solo pubblico ministero contro una condanna in appello, seppur in presenza di un proscioglimento in primo grado), nega l'operatività dei termini di fase, allungando la potenziale durata della custodia cautelare. Si è infatti in presenza di un vero e proprio automatismo sfavorevole all'imputato, che consegue alla semplice esistenza di una condanna in primo e in secondo grado (o di una condanna in secondo grado accompagnata dal ricorso della sola pubblica accusa), nonostante il processo non sia ancora terminato ed operi l'art. 27 co. 2 Cost.[84].

5. Il concetto di "giudicato progressivo" pone rilevanti problemi in relazione a quello di «condanna definitiva» di cui all'art. 27 co. 2 Cost. L'individuazione del momento finale della presunzione di non colpevolezza dipende dalla tesi cui si intenda aderire in merito alla formazione del giudicato parziale. Il co. 2 dell'art. 27 Cost. parla innanzitutto di «condanna» e non di «sentenza»: ciò consente di escludere la necessità che, per giungersi alla definitività cui si riferisce la previsione, debbano divenire irrevocabili tutte le parti che compongono una sentenza complessa, contenente cioè la decisione in merito a più imputati o a più imputazioni. Data la fisiologica genericità del concetto di «condanna definitiva» nel testo costituzionale, occorre soffermarsi sul modo in cui il legislatore ordinario ha declinato tale nozione, verificandone la compatibilità con l'art. 27 co. 2 Cost.

In caso di impugnazione parziale, le Sezioni unite hanno affermato che il giudicato si forma soltanto sui capi di una sentenza e non sui singoli punti che li compongono[85].

[84] Parte della dottrina ritiene invece compatibili con l'art. 27 co. 2 Cost. delle differenziazioni legislative in presenza di una condanna non definitiva, come quella di cui all'art. 303 co. 1 lett. *d* Cpp: v. E. Marzaduri, *Accertamenti non definitivi*, cit., 221 ss. I giudici nomofilattici escludono l'illegittimità costituzionale dell'art. 303 co. 1 lett. *d*, secondo periodo, Cpp, affermando, in maniera discutibile, che la *ratio* della norma «è costituita dall'affievolimento della presunzione di non colpevolezza in presenza di un doppio e conforme giudizio di responsabilità, ed è in questi termini rispondente a criteri di ragionevolezza e compatibile con le previsioni costituzionali»: così Cass. 28.2.2002 n. 31319, in *DeJure*. Parla di un «eccezionale affievolirsi della presunzione di non colpevolezza», insuscettibile di interpretazione estensiva, Cass. 8.8.2001 n. 34120, in *DeJure*.
Non pare invece illegittima una previsione come quella dell'art. 307 co. 2 lett. *b* Cpp, secondo cui la custodia cautelare, qualora necessaria ai sensi dell'art. 275 Cpp, viene ripristinata nei confronti del condannato in primo o in secondo grado purché ricorra l'esigenza cautelare *ex* art. 274 co. 1 lett. *b* Cpp. In tal caso, la menzione di una condanna in primo o in secondo grado potrebbe ricollegarsi non tanto ad un asserito affievolimento del principio *de quo*, bensì al fatto che, empiricamente, è lo stesso evento storico di una condanna ad aumentare le possibilità di una fuga dell'imputato. Si tratta quindi di una norma che vuole indurre ad una particolare attenzione verso detta eventualità, ferma restando la necessaria verifica in concreto del pericolo di fuga.
[85] Per "capo" si intende ogni decisione, all'interno di una sentenza cumulativa, riguardante un determinato reato attribuito ad un particolare imputato, oppure la decisione sulle statuizioni civili derivanti da tale reato; il "punto"

In tal modo, quando l'imputato o il suo difensore impugnano la condanna ai soli fini di una diminuzione di pena, lasciando impregiudicato il giudizio sulla responsabilità, i punti concernenti l'accertamento della colpevolezza non passano in giudicato, pur formandosi una preclusione dettata dall'effetto devolutivo del gravame e dal principio della disponibilità del processo in sede di impugnazione, che impedisce al giudice di decidere nuovamente su di essi[86]. La condanna relativa ad un capo è perciò definitiva solo una volta deciso in modo irrevocabile ogni suo punto (nel caso di specie, deve perciò diventare irrevocabile anche il punto sulla quantificazione della pena)[87]. Fino a quel momento, come evidenziato anche dal giudice delle leggi, non può parlarsi tecnicamente di "condanna"[88]. Di conseguenza, può aversi «condanna definitiva» ai sensi dell'art. 27 co. 2 Cost., idonea a far cessare la presunzione di non colpevolezza, solo quando ogni singolo punto di un determinato capo della sentenza impugnata si è cristallizzato. Anzi, in caso di sentenze soggettivamente cumulative, possono pure nutrirsi dei dubbi in ordine al passaggio in giudicato del capo che riguarda l'imputato non impugnante, perlomeno nelle situazioni contemplate dall'art. 587 Cpp (quando, cioè, l'altrui impugnazione non è fondata su motivi esclusivamente personali e, nelle ipotesi di riunione di procedimenti per reati diversi, ha altresì ad oggetto violazioni della legge processuale). Benché, in queste ipotesi, la giurisprudenza ammetta pervicacemente il giudicato parziale[89], l'art. 587 Cpp, che disciplina l'estensione dell'impugnazione e della sentenza, sembrerebbe deporre in senso contrario. A differenza, come si vedrà, dell'art. 624 Cpp sull'annullamento parziale, l'art. 587 Cpp non contiene infatti alcun riferimento al passaggio in giudicato o all'irrevocabilità della sentenza; inoltre, è lo stesso codice, quando parla del non impugnante negli artt. 587,

è ogni statuizione autonoma all'interno di un capo, che è necessaria per giungere alla decisione in merito a quest'ultimo (ad es. il punto relativo all'elemento soggettivo, alla causa di giustificazione, ecc.). La nozione è manualistica: per tutti, v. P.P. Paulesu, *Le impugnazioni*, in Aa.Vv., *Fondamenti*, cit., 841.

[86] *Ex multis*, Cass. 9.4.2019 n. 36370, in *CEDCass*, m. 277168; Cass. S.U. 19.1.2000 n. 1, in *CEDCass*, m. 216239; Cass. S.U. 27.10.2006 n. 10251, in *CEDCass*, m. 235700. *Contra* Cass. 26.2.2003 n. 25643, in *CEDCass*, m. 225083; Cass. 21.10.1998 n. 13416, in *CEDCass*, m. 213900.

La preclusione trova una base normativa nell'art. 597 co. 1 Cpp, ai sensi del quale la cognizione del giudice d'appello è limitata «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

[87] La distinzione tra giudicato parziale e semplice preclusione non è una questione meramente teorica: solo in caso di preclusione, ad esempio, il giudice conserva il potere di dichiarare eventuali cause estintive del reato *ex* art. 129 Cpp.

[88] C. cost., 30.10.1996, n. 367. Alla luce della normativa vigente, sembra condividere tale lettura anche V. Grevi, *Alla ricerca di un processo penale «giusto»*, Milano 2000, 136 ss., il quale propone tuttavia, in prospettiva di riforma, l'introduzione di una puntuale disciplina volta a sancire e a regolare il giudicato progressivo in caso di impugnazione contro i soli punti inerenti alla quantificazione della pena.

[89] Cass. S.U. 26.10.2017 n. 3391, in *CEDCass*, m. 271539; Cass. S.U. 24.3.1995 n. 9, in *CEDCass*, m. 201305.

592, 601 e 627 Cpp, ad attribuirgli la qualifica di imputato, che presuppone una sentenza non ancora definitiva. L'effetto estensivo dell'art. 587 Cpp sembra dunque configurare non un rimedio straordinario con cui revocare il giudicato parziale su uno o più capi, ma una condizione sospensiva che ne impedisce la formazione. Non a caso, eccetto quanto sancito dall'art. 463 Cpp in merito all'opposizione a decreto penale proposta solo da alcuni interessati, non vi è neppure un meccanismo sospensivo dell'esecuzione del provvedimento, a differenza di quanto previsto per le impugnazioni straordinarie[90].

Nell'ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, l'art. 624 Cpp prevede invece che, ove l'annullamento riguardi solo alcune «disposizioni» della sentenza, quest'ultima acquisisce «autorità di cosa giudicata» nelle «parti» non legate da una connessione essenziale con quelle annullate (co. 1). I giudici di legittimità dichiarano, se è necessario, «quali parti della sentenza diventano irrevocabili». La previsione detta inoltre una procedura per riparare all'eventuale omissione di tale adempimento (co. 2).

La formulazione legislativa, che non si riferisce né ai capi né ai punti della sentenza, ma genericamente alle «parti» di essa, è oggetto di un ampio dibattito dottrinale. Per alcuni, per «parti della sentenza», suscettibili di passare in giudicato, bisogna intendere soltanto i capi della pronuncia e non i singoli punti che li compongono[91].

---

[90] Per tutti, in questo senso, v. R. Fonti, *Il giudicato penale*, in Aa.Vv., *Procedura penale esecutiva*, a cura di M. Ceresa-Gastaldo, Torino 2020, 36 s.; A. Marandola, *L'effetto estensivo: fra norma e (distorte) prassi*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio e R. Bricchetti, Milano 2019, 171 ss.; C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, Torino 1998, 267 s. Secondo parte della dottrina, se proprio si volesse utilizzare il concetto di "giudicato parziale" in relazione all'impugnazione parziale di sentenze soggettivamente cumulative, bisognerebbe intenderlo non come idoneità dei capi o dei punti di una sentenza a divenire irrevocabili, ma nel senso che le modifiche ai capi d'imputazione dei non impugnanti resterebbero *ex lege* circoscritte nei limiti dell'art. 587 Cpp: L. Scomparin, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino 2008, 330.
In presenza di una sentenza oggettivamente cumulativa – composta, cioè, da più capi riferiti allo stesso imputato – le opinioni dottrinali sono molto differenziate. Si ammette spesso il giudicato parziale in relazione ai singoli capi interamente definiti: v. R. Orlandi, *Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza*, in Aa.Vv., *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 145; G. Spangher, *Questioni aperte in tema di oggetto del giudizio di appello*, in *RDPr* 1996, 707 ss. Parte della dottrina precisa tuttavia che, quando un capo è in "inscindibile connessione" con altri non completamente decisi, il primo non passa in giudicato: G. Di Chiara, *L'esecuzione*, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina e E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, ed. a cura di G. Di Chiara, V. Patanè e F. Siracusano, Milano 2023, 910. Non manca poi chi esclude del tutto il giudicato progressivo a seguito dell'impugnazione parziale di sentenze cumulative: B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 56 s., secondo la quale, ragionando diversamente, l'art. 624 Cpp, che pone un'eccezione a questa regola generale, sarebbe superfluo.
[91] M.L. Busetto, *Annullamento parziale e declaratoria della prescrizione nel giudizio di rinvio*, in *CP* 1997, 2483 s.; F. Caprioli, *Irrevocabilità, esecutività, giudicato*, in F. Caprioli e D. Vicoli, *Procedura penale dell'esecuzione*[2],

Ove fossero annullati solo alcuni punti di un capo della sentenza, quest'ultimo non passerebbe in giudicato, ma si formerebbe una mera preclusione sui punti non annullati, come desumibile dall'art. 628 co. 2 Cpp[92]. Secondo altri, invece, il termine «parti» si riferisce sia ai capi che ai punti, con la conseguente possibilità di un giudicato progressivo anche su questi ultimi[93]. Le Sezioni unite, dal canto loro, sono intervenute più volte per ribadire che non solo i capi di una sentenza, ma anche i punti all'interno di ciascun capo possono acquistare autorità di cosa giudicata, purché tali statuizioni siano dotate di «autonomia giuridico-concettuale»[94]. Sulla base di questa lettura, si ammette la formazione del giudicato parziale quando, a seguito di un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il giudice di merito deve solamente determinare le sanzioni, divenendo irrevocabili, all'interno del capo, i punti

Torino 2011, 60 ss.; R. Del Coco, *La preclusione*, in Aa.Vv., *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura di A. Marandola, Milanofiori Assago 2015, 392; F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova 2002, 197 ss., il quale, collegando tra loro i termini «parti» e «disposizioni» della sentenza, entrambi contenuti nell'art. 624 Cpp, afferma che il giudicato può riguardare esclusivamente statuizioni del dispositivo, cosicché, «siccome il dispositivo pronuncia solo in relazione ai capi della decisione», sarebbe impossibile configurare «un giudicato sui punti ed ancor meno sulla questione»; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 63 s.; E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, Milano 2012, 79; K. Natali, *La Riforma Cartabia riapre una storica discussione in tema di annullamento parziale della sentenza*, in *LP* 2022, f. 2, 280 ss.; M. Pierdonati, *Formazione "progressiva" del giudicato penale e preclusioni nel giudizio di rinvio*, in Aa.Vv., *Il principio di preclusione nel processo penale. Atti del Convegno. Teramo, 16 giugno 2011*, a cura di L. Marafioti e R. Del Coco, Torino 2012, 100 ss.; L. Scomparin, *Il proscioglimento immediato*, cit., 305 ss.

[92] M.L. Busetto, *Annullamento parziale*, cit., 2484.

[93] Per tutti, v. G. Della Monica, voce *Giudicato*, in *DigDPen*, Agg., I, Torino 2008, 394; V. Grevi, *Alla ricerca*, cit., 134 ss.; P.P. Paulesu, *Sui limiti di applicabilità dell'art. 152 Cpp 1930 nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale*, in *GI* 1994, II, 471 s.; G. Spangher, Bis in idem *delle Sezioni Unite sui limiti di applicabilità dell'art. 152 Cpp 1930 nel giudizio di rinvio con annullamento parziale*, in *CP* 1993, 2506 s.; G. Varraso, *Il reato continuato. Tra processo ed esecuzione penale*, Padova 2003, 351. Secondo F.B. Morelli, *L'annullamento senza rinvio nel giudizio penale di Cassazione*, Milano 2023, 127 s., l'interpretazione dei giudici di legittimità non è condivisibile, riducendo «quasi all'infinito il bersaglio della pronuncia rescindente» ed attribuendo un'incontrollabile discrezionalità alla Cassazione. Ad avviso dell'A., possono passare in giudicato «segmenti di dispositivo (comando), non di motivazione (giustificazione)». Vi è poi chi afferma che, pur dovendosi includere nel concetto di "parte" sia quello di "capo" che quello di "punto", il giudicato può comunque formarsi solo sui capi, sussistendo, in caso di "cristallizzazione" dei punti, una mera preclusione: A. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, in Aa.Vv., *Le impugnazioni penali. Trattato*, a cura di A. Gaito, II, Torino 1998, 648 s.; A.M. Capitta, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano 2010, 218 s. Sembra di questa opinione anche F. Cordero, *Procedura penale*, cit., 1163, il quale afferma che l'art. 624 co. 1 Cpp «confonde "capi" e "punti"», precisando però che «non esiste giudicato sul "punto", tanto meno sulla "questione"», poiché «i giudicati investono l'intera *res iudicanda*».

[94] Cass. S.U. 21.6.2012 n. 28717, in *DeJure*. Similmente, v. Cass. S.U. 29.10.2020 n. 3423, in *GD* 2021, f. 10, 66 ss., spec. 70, con nota di C. Minnella, *Non deve però esserci connessione con "altri" capi annullati dal giudice*; Cass. S.U. 26.3.1997 n. 4904, in *CEDCass*, m. 207640; Cass. S.U. 9.10.1996 n. 20, in *CEDCass*, m. 206170; Cass. S.U. 19.1.1994 n. 4460, in *CP* 1994, 2027 ss.; Cass. S.U. 11.5.1993 n. 6019, in *CEDCass*, m. 193419; Cass. S.U. 23.11.1990 n. 373, in *CEDCass*, m. 186165.

riguardanti l'accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale dell'imputato. In questo modo, la Corte scinde – a dire il vero, piuttosto artificiosamente[95] – l'irrevocabilità dall'esecutività della sentenza: la condanna, benché non ancora esecutiva, diventerebbe definitiva in relazione al giudizio sulla colpevolezza e, di conseguenza, nel giudizio rescissorio verrebbe meno la presunzione di cui all'art. 27 co. 2 Cost.[96].

L'interpretazione che include sia i capi che i punti tra le «parti della sentenza», seppur a prima vista plausibile sotto il profilo letterale, non convince, dovendo prediligersi una lettura che identifichi le «parti» *ex* art. 624 Cpp con i soli "capi" della sentenza.

Innanzitutto, è significativo come nemmeno i giudici nomofilattici traggano dalle loro premesse tutte le dovute conclusioni: se davvero i punti della sentenza sulla responsabilità dell'imputato passassero in giudicato, sarebbe in ogni caso impossibile, in sede rescissoria, prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 Cpp. E in effetti, di solito, la Cassazione proibisce in queste ipotesi al giudice del rinvio un proscioglimento *ex* art. 129 Cpp[97]. Ma dalla regola generale, per ragioni pratiche, essa si discosta in alcune ipotesi di estinzione del reato, come la morte dell'imputato[98] e l'*abolitio criminis*[99], adducendo la peculiarità di tali cause estintive[100]. L'impostazione

[95] Secondo parte della dottrina, la sentenza irrevocabile non può che essere esecutiva, cioè astrattamente idonea ad essere eseguita: per tutti, v. F.R. Dinacci, *Il giudizio di rinvio*, cit., 51; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 63.

[96] Cass. S.U. 21.6.2012 n. 28717, cit.

[97] Tra le altre conseguenze del giudicato parziale in punto di accertamento del fatto e di responsabilità dell'imputato, emergono l'impossibilità per il giudice del rinvio di dichiarare eventuali cause estintive del reato (sopravvenute o già esistenti ma non dichiarate) ai sensi dell'art. 129 Cpp o di applicare la norma penale più favorevole sopravvenuta: v., *ex multis*, Cass. 28.11.2018 n. 114, in *CEDCass*, m. 274828; Cass. S.U. 27.3.2014 n. 16208, in *CEDCass*, m. 258654; Cass. S.U. 26.3.1997 n. 4904, cit.; Cass. 5.10.1995 n. 11041, in *CP* 1997, 2479 s.

[98] Cass. 16.5.2019 n. 35845, in *CEDCass*, m. 276617; Cass. 29.1.1998 n. 2290, in *CEDCass*, m. 210581, secondo cui la morte dell'imputato rappresenta un'eccezione in quanto incide sul rapporto processuale, facendo venir meno un soggetto necessario.

[99] Cass. 24.11.2016 n. 51958, in *CEDCass*, m. 268348; Cass. 19.10.2010 n. 41683, in *CEDCass*, m. 248720.

[100] Cass. 16.5.2019 n. 35845, cit.; Cass. 29.1.1998 n. 2290, cit. In qualche occasione i giudici nomofilattici hanno addirittura permesso di dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela, intervenuta durante il giudizio di rinvio finalizzato alla sola commisurazione della pena: Cass. 7.10.2008 n. 42994, in *CEDCass*, m. 241827; Cass. 28.9.1994 n. 11206, in *CEDCass*, m. 199621, in cui si afferma che, per aversi una "condanna", occorre non solo l'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche la quantificazione della sanzione penale. In caso contrario, «è preclusa soltanto la discussione sulla responsabilità dell'imputato, ma non si è in presenza di una condanna», in quanto la decisione, incompleta, «non può essere posta in esecuzione, non presentando i requisiti dell'irrevocabilità» *ex* art. 648 Cpp. Dunque, secondo la Corte, «non si è ancora formato il giudicato, avendo soltanto autorità di giudicato la sola affermazione di responsabilità dello imputato ed essendo ancora attuale, per la mancanza di pronuncia irrevocabile, l'obbligo del giudice di rilevare di ufficio l'esistenza di una

giurisprudenziale conduce dunque ad esiti contraddittori[101].

Vi sono poi considerazioni di natura sistematica: il codice connette la nozione di irrevocabilità alla sentenza e non ad un suo singolo punto, come dimostrano sia l'art. 648 Cpp, sia l'art. 60 co. 2 Cpp nella parte in cui dispone che la qualità di imputato si conserva, in caso di giudizio, fino alla sentenza irrevocabile[102]. L'art. 624 co. 2 Cpp, inoltre, è solo a prima vista "tarato" su una nozione ampia di «parti della sentenza»: esigenze di certezza processuale richiedono infatti che il giudice dichiari formalmente i capi ormai passati in giudicato, anche per fugare ogni dubbio sull'eventuale esistenza di una connessione essenziale con altre parti della pronuncia[103]. Un ulteriore argomento può trarsi oggi dall'art. 344-*bis* Cpp sull'improcedibilità per decorso dei termini di durata massima dei giudizi d'impugnazione, introdotto dalla l. n. 134/2021. Ai sensi del suo co. 8, tale causa di improcedibilità si applica anche nella fase davanti al giudice d'appello successiva all'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, «fermo restando», però, «quanto previsto dall'articolo 624» Cpp. Ebbene, se con quest'ultimo inciso si intendesse escludere l'applicabilità dell'istituto in caso di annullamento parziale, si verificherebbe una disparità di trattamento manifestamente irragionevole rispetto all'ipotesi dell'annullamento totale: nel primo caso il giudizio rescissorio durerebbe a tempo indefinito, nel secondo resterebbe il limite massimo di due anni. Occorre allora scartare questa lettura e considerare l'inciso come un tentativo di precisazione da parte del legislatore: trascorso il predetto termine biennale (salvo le proroghe stabilite dallo stesso art. 344-*bis* Cpp), il processo deve arrestarsi per sopravvenienza della predetta causa di improcedibilità, restando però salve le «parti della sentenza» già passate in giudicato ai sensi dell'art. 624 Cpp. Se, tuttavia, per «parti» si intendessero anche i punti, si giungerebbe a conclusioni del tutto illogiche: divenuti "irrevocabili" i punti riguardanti la responsabilità dell'imputato, tale "giudicato" dovrebbe letteralmente dissolversi qualora il giudice del rinvio, incaricato

causa estintiva del reato».

[101] Analogamente, v. A. Diddi, *La* vexata quaestio *relativa alla pronuncia di prescrizione dopo l'annullamento parziale della sentenza: le Sezioni Unite fanno buona guardia*, in *PPG* 2015, f. 5, 137, 140; K. Natali, *La Riforma Cartabia*, cit., 278. Rileva questa contraddittorietà, individuando la presenza di «due indirizzi opposti», al di là della «apparente uniformità delle enunciazioni di principio» giurisprudenziali, M.L. Busetto, *Annullamento parziale*, cit., 2486.

[102] Sul punto, v. K. Natali, *La Riforma Cartabia*, cit., 280 s. Secondo M.L. Busetto, *Annullamento parziale*, cit., 2483 nt. 9, un ulteriore argomento, stavolta di natura testuale, a favore della coincidenza tra i concetti di «parti» e di "capi" è l'utilizzo dell'espressione «disposizioni della sentenza» nell'art. 624 co. 1 Cpp.

[103] Al riguardo, v. B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 58, 64; M.L. Busetto, *Annullamento parziale*, cit., 2483.

soltanto di quantificare la pena, non decidesse su tale specifico punto entro i termini di cui all'art. 344-*bis* Cpp. Sarebbe, infatti, di ben difficile inquadramento, e in contrasto con il concetto stesso di "giudicato", una condanna passata in giudicato in punto di colpevolezza, ma senza alcuna possibilità – né ora né mai – di essere eseguita per mancata quantificazione della pena. Pare quindi che identificare le «parti della sentenza» con i suoi soli "capi" sia la soluzione più coerente sotto il profilo sistematico, l'unica in grado di impedire tale effetto[104].

Abbracciando la lettura fornita dalla giurisprudenza maggioritaria, emerge inoltre una diversità di trattamento rispetto all'impugnazione parziale. La possibilità che si formi il giudicato sui singoli punti di una sentenza a seguito di annullamento parziale genera frizioni con gli artt. 3 e 27 co. 2 Cost., pur essendo stata esclusa dalla Cassazione l'illegittimità costituzionale delle analoghe norme del codice abrogato[105]. In relazione all'art. 3 Cost. tali frizioni non sembrerebbero travalicare il limite della discrezionalità legislativa, cosicché parrebbe difficile una pronuncia di illegittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza della norma. Un trattamento differenziato potrebbe infatti giustificarsi alla luce dell'eterogeneità tra le due situazioni processuali: un giudizio ancora *in itinere* in caso di impugnazione e un procedimento già sottoposto al ricorso per cassazione nel secondo. Il legislatore delinea una netta cesura tra il giudizio

[104] In tal senso, v. le condivisibili osservazioni di K. Natali, *La Riforma Cartabia*, cit., 290 ss. La tesi qui criticata è invece sostenuta dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione, il quale, sulla scorta delle Sezioni unite Gialluisi (Cass. S.U. 29.10.2020 n. 3423, cit.), distingue tra irrevocabilità della decisione e titolo esecutivo, affermando che, nell'ipotesi di rinvio per la sola quantificazione della pena, i punti sull'accertamento della responsabilità divenuti irrevocabili sarebbero travolti dalla dichiarazione di improcedibilità *ex* art. 344-*bis* Cpp, non costituendo ancora titolo esecutivo: Corte Suprema di Cassazione-Ufficio del massimario e del ruolo-Servizio penale, *Relazione su novità normativa. La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari-Rel. 60/21*, redattori: D. Tripiccione-P. Di Geronimo, Roma, 3.11.2021, 17 ss. Diversa, secondo l'Ufficio del massimario, è l'ipotesi di annullamento parziale, con rinvio riguardante solo le pene accessorie, le misure di sicurezza e le confische non costituenti misure di sicurezza, nel qual caso il titolo esecutivo avente ad oggetto la responsabilità per un determinato reato e la quantificazione della pena principale si sarebbe già formato e non verrebbe travolto dal decorso dei termini di cui all'art. 344-*bis* Cpp. In dottrina, ritiene che l'improcedibilità dichiarata in un giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale limitato alla rideterminazione della pena faccia venir meno il giudicato sulla responsabilità G. Spangher, *L'improcedibilità dei giudizi di impugnazione per mancata definizione nei termini di legge*, in Aa.Vv., *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano 2022, 288.

[105] Cass. S.U. 19.1.1994 n. 4460, cit. Sembra negare l'illegittimità costituzionale anche C. cost., 30.10.1996, n. 367, cit., affermando che «all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa"». La Corte differenzia dunque il giudizio di rinvio, disciplinato dall'art. 624 Cpp, dall'omesso appello contro alcuni punti di una sentenza, che rinviene invece la sua disciplina nell'art. 597 co. 1 Cpp.

rescindente e quello rescissorio dell'art. 624 Cpp, che – si può sostenere – determina una vera e propria conclusione del procedimento sotto ogni profilo, fatta eccezione per quelli oggetto di rinvio od aventi con essi una connessione essenziale. Ciò sarebbe del resto confermato dall'art. 627 co. 4 Cpp, che impedisce di rilevare in sede di rinvio qualsiasi nullità, comprese quelle assolute, verificatesi nelle fasi antecedenti, benché, al contempo, l'art. 179 co. 1 Cpp definisca le nullità assolute «insanabili» e rilevabili d'ufficio «in ogni stato e grado del procedimento». Analogamente, il co. 4 dell'art. 627 Cpp impedisce di rilevare le inammissibilità, anch'esse verificatesi nelle fasi precedenti. Una cesura così marcata non sembra invece esistere nei gradi anteriori al giudizio rescissorio, come dimostrerebbe il fatto che, ai sensi dell'art. 609 co. 2 Cpp, la Corte di cassazione decide «le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo», anche se non eccepite in sede di impugnazione[106]. Maggiori dubbi sussistono assumendo come parametro l'art. 27 co. 2 Cost. È vero, infatti, che la disposizione costituzionale parla di «condanna» e non di «sentenza». Tuttavia, per aversi una condanna occorre una decisione completa sulla *res iudicanda*, che investa sia i profili attinenti all'accertamento del fatto e all'attribuzione all'imputato, sia quelli attinenti alla pena[107]. Ciò, del resto, è affermato dal giudice delle leggi in relazione alle impugnazioni parziali[108] e non si vede il motivo per negarlo in caso di annullamento parziale della Cassazione con rinvio per determinare la sanzione penale[109].

Ad ogni modo, anche in caso di annullamento parziale *ex* art. 624 Cpp, pare del tutto inopportuno privare l'imputato della presunzione di non colpevolezza prima che si cristallizzi ogni punto del capo d'imputazione. La questione non presenta un rilievo soltanto teorico. Supponendo che la presunzione venga meno, quest'ultimo potrebbe essere formalmente considerato colpevole sia dai *mass media* (perlomeno nei processi che presentano un qualche risalto mediatico) che dai soggetti nel procedimento in un momento molto delicato, con il rischio di ingenerare condizionamenti nell'attività giudiziale di quantificazione della pena[110]. Del resto, il principio *in dubio pro reo*,

[106] In modo analogo, in riferimento alle disposizioni del codice abrogato, v. Cass. S.U. 19.1.1994 n. 4460, cit., che sottolinea la serie di vincoli giuridici posti dal legislatore nel giudizio di rinvio, i quali non sono invece contemplati nell'appello.
[107] Sul punto, v. F. Cordero, *Procedura penale*, cit., 1163.
[108] C. cost., 30.10.1996, n. 367.
[109] *Contra* Cass. S.U. 19.1.1994 n. 4460, cit., secondo cui l'art. 545 Cpp 1930, ripreso nel contenuto dall'attuale art. 624 Cpp, «non potrà mai derogare o contrapporsi al precetto costituzionale (...) dal momento che la norma ordinaria riscontra nel suo significato più ampio il concetto di "condanna definitiva" di cui alla norma costituzionale».
[110] Non si dimentichi la stretta correlazione tra la presunzione di innocenza e l'imparzialità giudiziale,

corollario della presunzione di non colpevolezza come regola di giudizio, deve operare anche in sede di commisurazione delle sanzioni penali, risolvendo situazioni di incertezza processuale in favore dell'imputato[111]. Se lo scopo del processo e delle sue regole è proteggere l'individuo dagli abusi dell'autorità e da eventuali esiti dettati dall'emotività sociale[112], tale funzione dovrebbe protrarsi fino all'esaurirsi dell'intera concatenazione di atti che lo compongono. Né varrebbe obiettare che, nel nostro ordinamento, già esistono ipotesi in cui, ferma restando la responsabilità di una persona, il giudice dell'esecuzione ricalcola la pena (si pensi ai casi di concorso formale e di continuazione tra reati accertati con più sentenze passate in giudicato, disciplinati dall'art. 671 Cpp). Tale ricalcolo, che interviene inevitabilmente in un momento successivo al passaggio in giudicato delle sentenze, è infatti funzionale ad esigenze di equità ed è espressione del principio, da tempo affermato dal giudice delle leggi[113], secondo cui l'intangibilità del giudicato deve cedere qualora dal suo rispetto consegua un ingiusto nocumento ai diritti della persona condannata.

In caso di annullamento parziale *ex* art. 624 Cpp, per "condanna definitiva", idonea a far cessare la presunzione di non colpevolezza (con la conseguenza, *inter alia*, di consentire l'applicazione della pena), deve quindi intendersi il giudicato formatosi su un intero capo della sentenza, privo di connessione essenziale con altri capi non ancora definitivi.

Sarebbe nondimeno auspicabile, al fine di superare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di segno opposto, un intervento legislativo nell'art. 624 Cpp per sostituire il termine generico «parti» con il più appropriato "capi".

6. Si è osservato che, al di là delle diverse basi logiche, il principio di cui all'art. 27 co. 2 Cost., benché formulato come "negazione passiva", produce nel nostro ordinamento il risultato pratico di una vera e propria presunzione di non colpevolezza e che, al contempo, le espressioni "non colpevolezza" ed "innocenza" possono, nei risultati, reputarsi equivalenti[114].

---

giustamente evidenziata da una parte della dottrina: S. Trechsel, *The Character of the Right to a Fair Trial*, cit., 31.

[111] Per un inquadramento di tale principio, v., di recente, P.P. Paulesu, *Commento all'art. 27 Cost.*, cit., 65.

[112] Per tutti, v. O. Mazza, *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Studi senesi* 2017, 116; G. Garuti, *Proposte per la ricostruzione sistematica del processo accusatorio: la fonte costituzionale*, in *AP (web)* 2017, f. 3, 12.

[113] C. cost., 9.4.1987, n. 115.

[114] V. *supra*, § 1.

È noto, al contempo, che la direttiva 2016/343/UE – al pari, come evidenziato, della CEDU e della Carta di Nizza – stabilisce dei livelli minimi di tutele[115], modificabili dai singoli ordinamenti nazionali soltanto "al rialzo", non potendo rappresentare il pretesto per diminuire le garanzie già riconosciute da uno Stato.

Di conseguenza, per l'ordinamento italiano, la colpevolezza può dirsi "legalmente accertata" solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. È questo il significato da attribuire nel nostro ordinamento alla "prova legale della responsabilità" cui si riferiscono gli artt. 6 § 2 CEDU, 48 § 1 CDFUE e 3 direttiva 2016/343/UE, considerato il tenore univoco dell'art. 27 co. 2 Cost., che parla di «condanna definitiva», cioè irrevocabile, non più soggetta ad impugnazioni ordinarie[116].

Pertanto, a prescindere dalla portata "minima" che si intenda attribuire ai riferimenti sopranazionali alla colpevolezza «legalmente provata», l'estensione della presunzione di innocenza, una volta "calata" nel nostro ordinamento nazionale, non può subire limitazioni che ne circoscrivano la portata ad un momento antecedente alla condanna definitiva.

La prospettiva costituzionale italiana, quindi, non può allinearsi al suddetto approccio *floue* della Corte di Strasburgo, che, facendo leva sulla più sfumata nozione di "accertamento legale della responsabilità" *ex* art. 6 § 2 CEDU e sull'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, depotenzia di fatto la portata garantistica della presunzione di innocenza sotto alcuni profili, pur non giungendo a negarne l'operatività dopo la condanna non definitiva[117].

---

[115] V. l'art. 1 direttiva 2016/343/UE. L'art. 13 e il *Considerando* n. 48 direttiva 2016/343/UE prevedono inoltre una clausola di non regressione.

[116] Allo stesso modo, v. O. Mazza, *Presunzione d'innocenza e diritto di difesa*, in *DPP* 2014, 1407, il quale, però, commentando la proposta di direttiva, non esclude che la sua ambigua formulazione possa riaccendere il dibattito sul *dies ad quem* della presunzione di non colpevolezza, mai completamente sopito.

[117] V. *supra*, § 2. In dottrina si evidenzia come, mentre gli artt. 5 § 1 lett. *a* e 6 § 2 CEDU non ostano ad una privazione di libertà a seguito di una condanna, anche non definitiva, nell'ordinamento italiano l'art. 27 co. 2 Cost. "paralizza", sotto questo profilo, l'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, consentendo soltanto l'esecuzione di condanne irrevocabili: M. Chiavario, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., 188; M. Pisani, *Art. 5*, cit., 120. *Contra* E. Fassone e L. Pepino, *Verso una nuova disciplina della custodia preventiva (prime bozze per un progetto di Magistratura Democratica)*, in *QG* 1983, 749, i quali, auspicando l'introduzione legislativa della provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna, perlomeno al di sopra di determinati limiti di pena edittale o irrogata in concreto, mostrano di ritenerla compatibile con l'art. 27 co. 2 Cost.
In relazione ad alcuni aspetti specifici (come, ad esempio, in materia cautelare, l'inapplicabilità dei termini di fase in caso di doppia condanna, ai sensi dell'art. 303 co. 1 lett. *d*, secondo periodo, Cpp), si registrano comunque dei cedimenti da parte della giurisprudenza di legittimità, che giustifica tali disposizioni sulla base di un asserito "affievolimento" della presunzione di non colpevolezza: v. *supra*, § 4.

Alla luce delle precedenti argomentazioni, non è possibile invocare la giurisprudenza di Strasburgo, che ammette il venir meno della presunzione di innocenza nella procedura di *sentencing*[118], per giustificare la correlativa cessazione del principio in caso di annullamento parziale della sentenza *ex* art. 624 Cpp con rinvio per la sola quantificazione della pena[119]. Come osservato, le garanzie della presunzione di non colpevolezza sono necessarie anche in sede di determinazione del *quantum* di sanzione penale da irrogare e la loro funzione garantistica viene meno solo con l'esaurirsi della concatenazione degli atti che compongono il procedimento, perlomeno in relazione ad un suo autonomo capo d'imputazione[120].

In tema di presunzione di innocenza, il più marcato disallineamento tra atti sopranazionali e Costituzione italiana riguarda le ricadute del principio *de quo* in tema di esecuzione provvisoria delle sentenze di condanna non irrevocabili. Dall'art. 27 co. 2 Cost. si fa discendere il divieto di dare esecuzione anticipata alla pena, che, al contrario, è consentita dai giudici di Strasburgo e su cui il legislatore eurounitario, forse consapevole della delicatezza del problema, ha preferito non prendere posizione.

Anche in questo caso bisogna considerare la funzione del sistema CEDU, che è stabilire livelli minimi di tutela dei diritti, i quali, ai sensi dell'art. 17 CEDU, non possono subire limitazioni maggiori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione stessa, pur rimanendo implementabili *in melius* dagli Stati. È la stessa CEDU, d'altra parte, ad affermare nel suo preambolo che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono gli Stati membri a dover garantire i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, in merito ai quali godono di un margine di apprezzamento sotto il controllo della Corte EDU[121]. Del resto, anche dal punto di vista testuale, se è vero che l'art. 5 § 1 lett. *a* CEDU, perlomeno nella lettura fornita dai giudici di Strasburgo, consente privazioni di libertà in base ad una condanna anche non irrevocabile[122], è altrettanto vero che tale detenzione deve essere regolare (nelle versioni ufficiali in inglese e in francese, si utilizzano i termini «*lawful*» e «*régulièrement*»), ben potendo dunque gli Stati subordinare detta privazione ad ulteriori garanzie, tra cui appunto la necessaria

[118] V. *supra*, § 2.
[119] Parte della giurisprudenza ha utilizzato questo discutibile accostamento: Cass. S.U. 29.10.2020 n. 3423, cit., 70 s.
[120] V. *supra*, § 5.
[121] Si tratta del *Considerando* inserito dal Protocollo n. 15 del 24.6.2013, entrato in vigore l'1.8.2021, recepito dall'Italia con l. 15.1.2021 n. 11, contenente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
[122] Per una ricostruzione alternativa, v. *supra*, § 2.

definitività della pronuncia[123]. Sotto questo profilo, l'art. 27 co. 2 Cost. ha dunque legittimamente innalzato lo *standard* di tutela stabilito dalla CEDU[124].

Tra l'altro, deve ritenersi che il divieto di esecuzione anticipata della pena scaturente dall'art. 27 co. 2 Cost. riguardi non solo le pene principali, ma anche quelle accessorie[125]. Il fatto che la Corte costituzionale abbia a suo tempo ritenuto legittima l'applicazione provvisoria di queste ultime ai sensi dell'art. 140 Cp, oggi abrogato, 301 e 587 Cpp 1930[126], non scalfisce tale affermazione. Essa ha infatti "salvato" l'istituto, per come disciplinato dalle norme allora vigenti, attribuendogli in concreto finalità cautelari e non meramente anticipatorie della pena. Al di là del *nomen iuris*, il giudice delle leggi lo ha quindi assimilato alle misure cautelari – compatibili con la presunzione di non colpevolezza – e non all'esecuzione di sanzioni penali, individuandone, seppur con indubbie forzature, un'omogeneità di presupposti. In altri termini, la Corte avrebbe fatto meglio a dichiarare l'illegittimità dell'istituto riconoscendolo per quello che è, cioè un'esecuzione provvisoria della pena; tuttavia, nel preservarlo, ha perlomeno adottato una motivazione che, in linea di principio, non scalfisce il divieto di anticipare le pene accessorie scaturente dall'art. 27 co. 2 Cost.[127].

In un sistema nel quale non è possibile dare provvisoria esecuzione alla pena in presenza di una condanna non ancora passata in giudicato[128], il rischio che nelle more

[123] Nel medesimo senso, v. M. Chiavario, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., 188.

[124] Parte della dottrina riflette tuttavia sulla possibilità di dare esecuzione provvisoria alle condanne non definitive, qualora vi sia il consenso dell'imputato: v. S. Ruggeri, *Giudicato penale*, cit., 102 ss.

[125] B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 25 ss.
Di dubbia compatibilità con l'art. 27 co. 2 Cost. è l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, oggi disciplinata dagli artt. 206 Cp e 312 s. Cpp. Secondo parte della dottrina, il principio costituzionale la vieterebbe, dovendo escludersi l'esecuzione anticipata di qualsiasi sanzione conseguente alla commissione del reato: in tal senso, per tutti, v. M. Chiavario, *Profili di disciplina della libertà personale nell'Italia degli anni Settanta*, in Aa.Vv., *La libertà personale*, a cura di L. Elia e M. Chiavario, Torino 1977, 244; G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza*, cit., 54 ss.; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 26 ss. Né potrebbe invocarsi, secondo diversi studiosi, un bilanciamento con altri valori costituzionali, quali, a seconda dei casi, la tutela dell'infanzia e della gioventù *ex* art. 31 co. 2 Cost. e il diritto alla salute *ex* art. 32 Cost., in quanto la finalità terapeutica delle misure di sicurezza risulta in concreto marginale rispetto a quella custodialistica: G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza*, cit., 56 s.; B. Lavarini, *L'esecutività della sentenza penale*, cit., 28 s.

[126] C. cost., 11.4.1969, n. 78.

[127] Per una critica nei confronti della ricostruzione della Corte costituzionale, v. G. Illuminati, *La presunzione d'innocenza*, cit., 58 s., per il quale le finalità *lato sensu* cautelari insite nell'applicazione provvisoria *ex* art. 140 Cp erano assimilabili non tanto a quelle delle misure cautelari, bensì a quelle genericamente attribuibili alle pene, le quali hanno per loro natura anche una funzione preventiva.

[128] Per le statuizioni civili opera invece una regola diversa: il giudice può dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale, purché vi sia richiesta in tal senso della parte civile e ricorrano giustificati motivi. Inoltre, la condanna alla provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540 Cpp). Per un'analisi della disposizione, v. P. Sfrappini, Sub *art. 540*, in

sia vanificata la successiva possibilità di eseguire la sentenza ben può essere scongiurato mediante un idoneo sistema di misure cautelari – non a caso, come osservato, è la stessa Costituzione, all'art. 13 co. 5, a demandare al legislatore ordinario la fissazione dei «limiti massimi della carcerazione preventiva» – oltreché attraverso la disciplina dei rapporti tra le impugnazioni e le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di primo grado[129].

Aa.Vv., *Commentario breve al Codice di Procedura Penale*[3], a cura di G. Illuminati e L. Giuliani, Milano 2020, 2669 s.

[129] In tal senso, per tutti, v. V. Grevi, *Presunzione di non colpevolezza*, cit., 23 s. Al medesimo A. (23 ss.) si rinvia per un'articolata riflessione sui rapporti tra misure cautelari e presunzione di non colpevolezza. V. altresì, per i rapporti tra art. 27 co. 2 Cost. e art. 13 co. 5 Cost., Id., *Libertà personale dell'imputato*, cit., 36 ss.